Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 131

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 22 maggio 1973

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 maggio 1973, n. **213**.

Disposizioni per gli aiuti-dirigenti ospedalieri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I sanitari che a seguito di concorsi svolti sotto il vigore del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, furono assunti da amministrazioni ospedaliere con la qualifica di aiuto-dirigente o di aiuto con funzione di direzione di un servizio o che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano tale qualifica ed abbiano maturato l'anzianità di laurea e di servizio ai sensi dell'articolo 47 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni ed integrazioni, nel caso che la direzione del servizio stesso debba essere conferita a un primario in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, assumono la qualifica di primari, non appena l'amministrazione ospedaliera istituisca il posto.

Art. 2.

I sanitari che a seguito di concorsi svolti sotto il vigore del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, furono assunti da amministrazioni ospedaliere con la qualifica di aiuto-dirigente o di aiuto con funzione di direzione di sezione autonoma di diagnosi e cura, o che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano tale qualifica e che alla stessa data abbiano i requisiti richiesti dall'articolo 1, qualora la sezione medesima all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, avesse i requisiti di posti letto e di attrezzature per la trasformazione in divisione, assumono la qualifica di primario non appena l'amministrazione ospedaliera istituisca la divisione e il relativo posto di primario.

Art. 3.

Ai soli fini della partecipazione a concorsi di assunzione, il servizio prestato con le qualifiche di cui ai precedenti articoli, ancorchè non di ruolo, deve essere valutato come se fosse stato prestato con la qualifica di primario di servizio o di sezione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 maggio 1973

LEONE

ANDREOTTI — GASPARI — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1973, n. **214**.

Regolamento di esecuzione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 52 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali, che demanda al Governo l'emanazione delle norme regolamentari relative alle norme di attuazione e alle modalità di svolgimento dei concorsi previsti dall'art. 14 della legge medesima;

Sentito il Consiglio di Stato che ha predisposto a tal fine uno schema di regolamento in esito ad apposito incarico conferitogli ai sensi dell'art. 14 del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno e con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

(*Definizione*)

Nel presente decreto con il termine « legge » è indicata la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali.

TITOLO I
TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI SEZIONI STACCATE

Art. 2.

(*Sedi e circoscrizioni delle sezioni staccate*)

Le sedi e le circoscrizioni delle sezioni staccate dei tribunali amministrativi istituiti nelle regioni Lombardia, Emilia Romagna, Lazio, Abruzzi, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia saranno indicate con successivo provvedimento.

Art. 3.

(*Presidenza delle sezioni staccate*)

Il presidente del tribunale amministrativo regionale presiede anche la sezione staccata e può essere supplito dal magistrato amministrativo regionale più anziano assegnato alla sezione stessa.

Art. 4.

(*Presidente del tribunale del Lazio*)

Con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'art. 9, primo comma, della legge, il più anziano dei presidenti di sezione del Consiglio di Stato assegnati al tribunale amministrativo regionale del Lazio è nominato presidente del tribunale ed è destinato ad una sezione.

Con lo stesso decreto sono nominati i presidenti delle altre due sezioni.

Art. 5.

(*Riparto dei magistrati amministrativi nel tribunale del Lazio*)

All'inizio di ogni anno, il presidente del tribunale amministrativo regionale del Lazio destina a ciascuna delle sezioni aventi sede in Roma i magistrati assegnati alla sede stessa.

All'inizio di ogni anno designa altresì un presidente di sezione destinato a presiedere anche la sezione staccata, salva la applicazione dell'art. 3.

Art. 6.

(*Riparto dei ricorsi nel tribunale del Lazio*)

Il presidente del tribunale amministrativo regionale del Lazio provvede al riparto dei ricorsi tra le sezioni aventi sede in Roma.

Art. 7.

(*Supplenza dei magistrati amministrativi regionali*)

Se nella sede di un tribunale amministrativo regionale indicato nell'art. 2 o nella sezione staccata manca o è impedito alcuno dei magistrati necessari per costituire il collegio giudicante, il presidente designa a supplirlo un magistrato rispettivamente assegnato alla sezione staccata o alla sede del tribunale.

Se in una delle sezioni del tribunale amministrativo regionale del Lazio, aventi sede in Roma, manca o è impedito alcuno dei magistrati necessari per costituire il collegio giudicante, il presidente del tribunale designa a supplirlo un magistrato assegnato ad altra sezione.

TITOLO II
PRESIDENTI DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

Art. 8.

(*Destinazione - Trasferimento - Supplenza*)

La destinazione dei presidenti ai tribunali amministrativi regionali in applicazione dell'art. 11 della legge è effettuata sulla base delle indicazioni di preferenza, secondo il criterio della maggiore anzianità di qualifica. In difetto di indicazioni, la destinazione è effettuata di ufficio nei casi consentiti dall'art. 11, primo e terzo comma.

I presidenti dei tribunali amministrativi regionali possono essere trasferiti ad altra sede in base a domanda, osservando il criterio indicato nel primo comma.

In caso di mancanza o di impedimento, il presidente è supplito dal più anziano dei magistrati amministrativi regionali assegnato al tribunale. Nel detto caso il presidente del tribunale amministrativo regionale del Lazio è supplito dal più anziano dei presidenti di sezione.

Art. 9.

(*Sostituzione*)

Nei casi indicati nell'art. 11 della legge i presidenti dei tribunali amministrativi regionali cessano dall'ufficio e riassumono le loro funzioni presso il Consiglio di Stato all'inizio dell'anno successivo al verificarsi delle condizioni prescritte. Essi sono sostituiti contestualmente nei modi previsti dall'art. 9 della stessa legge.

Nei casi di cessazione dall'ufficio diversi da quelli indicati nel primo comma, i presidenti possono essere immediatamente sostituiti, per il restante periodo dell'anno, nei modi predetti, salva la definitiva sostituzione all'inizio dell'anno successivo.

Art. 10.

(*Nomina*)

I consiglieri di Stato, nei cui confronti il Consiglio dei Ministri abbia deliberato la nomina a presidente di sezione, sono invitati a dichiarare, entro venti giorni dalla comunicazione dell'invito, di accettare l'eventuale assegnazione a qualsiasi tribunale amministrativo regionale indicato nell'art. 2. In caso di mancata accettazione, la nomina non ha corso.

Art. 11.

(*Sostituzione dei presidenti consiglieri di Stato*)

I consiglieri di Stato, destinati d'ufficio alla presidenza dei tribunali amministrativi regionali, possono riassumere le loro funzioni presso il Consiglio di Stato all'inizio dell'anno successivo, secondo l'ordine di anzianità di qualifica, allorchè si verifichino le condizioni previste dall'art. 11 della legge per la destinazione di altri consiglieri di Stato alla presidenza dei tribunali.

La cessazione dall'ufficio e la sostituzione sono disposte all'inizio di ogni anno.

TITOLO III
CONSIGLIO DI PRESIDENZA DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

Art. 12.
(*Sorteggio*)

Almeno trenta giorni prima della scadenza del termine biennale di durata in carica dei componenti che debbono essere sostituiti, il Consiglio di presidenza dei tribunali amministrativi regionali procede al sorteggio di due presidenti di tribunali amministrativi e di quattro magistrati amministrativi regionali.

Le operazioni di sorteggio hanno luogo in Roma, nella sede del Consiglio di Stato. Il segretario generale comunica la data e l'ora dell'inizio delle operazioni alle segreterie generali dei tribunali amministrativi regionali, le quali ne informano il presidente ed i magistrati ad essi assegnati. Alla seduta possono assistere i presidenti ed i magistrati in servizio presso i tribunali.

Il Consiglio di presidenza prepara, in via preliminare, due elenchi, che comprendono, in ordine alfabetico, e con numerazione progressiva, rispettivamente i nominativi dei presidenti e dei magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali, esclusi quelli dei componenti che debbono essere sostituiti.

I nominativi compresi in ciascun elenco o i numeri corrispondenti sono separatamente trascritti, ciascuno, su schede dello stesso tipo, che, piegate, vengono introdotte in due urne distinte. Può essere anche utilizzata una serie progressiva di numeri impressi su tessere di legno o di altro materiale, dello stesso tipo.

Il componente meno anziano del Consiglio di presidenza provvede, con successive operazioni, all'estrazione dalle due urne di un numero di schede o di tessere doppio del numero dei posti di componente del Consiglio di presidenza assegnato a ciascuna categoria.

Sono componenti del Consiglio di presidenza per ciascuna categoria i primi nominativi risultanti dal sorteggio. Se nel corso del biennio alcuno di essi perde i requisiti per l'iscrizione negli elenchi di cui al terzo comma o per qualsiasi causa cessa dal servizio, assume la qualità di componente altro presidente o magistrato amministrativo regionale, secondo l'ordine di sorteggio, per il restante periodo del biennio. Qualora non possa procedersi alla sostituzione per esaurimento dei nominativi, si procede ad un nuovo sorteggio, i cui effetti valgono per il restante periodo del biennio.

Art. 13.
(*Sede - Adunanze*)

Il Consiglio di presidenza dei tribunali amministrativi regionali è presieduto dal Presidente del Consiglio di Stato ed ha sede in Roma presso il Consiglio di Stato. L'ufficio di segreteria è diretto dal segretario generale del Consiglio di Stato o da altro magistrato designato dal Presidente.

Il Consiglio di presidenza è convocato dal Presidente. Esso si riunisce almeno tre volte all'anno.

Le adunanze del Consiglio di presidenza sono validamente costituite con la presenza di almeno cinque componenti Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio di presidenza sono verbalizzate dal segretario e vistate dal Presidente.

TITOLO IV
CONCORSO PER LA NOMINA A REFERENDARIO

Art. 14.
(*Bando di concorso*)

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che indice il concorso per titoli ed esami a posti di referendario del ruolo dei magistrati amministrativi regionali, deve indicare:

a) il numero dei posti messi a concorso;

b) i documenti prescritti;

c) i termini di presentazione della domanda di ammissione e dei titoli;

d) le materie oggetto delle prove scritte ed orali;

e) il diario e la sede delle prove scritte;

f) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta opportuna.

Art. 15.
(*Domanda di ammissione al concorso*)

Le domande di ammissione al concorso debbono essere presentate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il termine stabilito dal bando.

Si considerano presentate in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

Nella domanda tutti i candidati debbono dichiarare la data ed il luogo di nascita, il proprio domicilio e l'appartenenza ad una delle categorie ammesse a partecipare al concorso. I candidati appartenenti alle categorie indicate nell'art. 14, numeri 6), 7) e 8) della legge debbono altresì dichiarare:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) il comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

3) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;

4) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari.

Alla domanda debbono essere allegati, oltre ad un curriculum, corredato dei titoli utili ai fini della valutazione di cui all'art. 18 e recante l'indicazione degli studi compiuti, degli esami superati, dei titoli conseguiti, degli incarichi ricoperti e di ogni altra attività scientifica e didattica eventualmente esercitata, i seguenti documenti:

1) certificato rilasciato dalla competente università, attestante le votazioni riportate nei singoli esami speciali e nell'esame finale del corso di laurea in giurisprudenza, nonchè, per i candidati appartenenti alle categorie indicate nell'art. 14, numeri 1), 2), 3), 4) e 5) della legge:

2) copia dello stato matricolare e le note di qualifica ove prescritte.

I candidati, che intendono sostenere la prova facoltativa di lingua straniera, debbono farne richiesta nella domanda, indicando quelle prescelte in numero non superiore a due.

Art. 16.

(*Requisiti di ammissione - Esclusione dal concorso*)

I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, eccettuato il requisito di appartenenza alle categorie indicate nell'art. 14, numeri 7) e 8), della legge.

La esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di presidenza dei tribunali amministrativi regionali.

Art. 17.

(*Commissione esaminatrice*)

La commissione esaminatrice è presieduta dal magistrato del Consiglio di Stato più anziano.

Per le prove facoltative di lingue straniere la commissione è integrata, ove occorra, da membri aggiunti per ciascuna delle lingue che sono oggetto di esame.

La commissione è assistita, per l'ufficio di segreteria, da un impiegato della carriera direttiva, di qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Art. 18.

(*Valutazione di titoli di merito*)

La commissione esaminatrice procede, previa determinazione dei criteri di massima, all'esame dei titoli di merito indicati nell'art. 15.

Ogni commissario dispone di dieci punti, per la valutazione del complesso dei titoli; non può partecipare alle prove di esame il candidato che non abbia ottenuto un minimo di venticinque punti nella valutazione del complesso dei titoli.

Art. 19.

(*Esami*)

Gli esami constano di quattro prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte consistono nello svolgimento di quattro temi (tre teorici ed uno pratico) sulle seguenti materie:

1) diritto privato;

2) diritto amministrativo;

3) scienza delle finanze e diritto finanziario;

4) diritto amministrativo (prova pratica).

Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova. Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano ottenuto una media di almeno quaranta cinquantesimi nel complesso delle prove scritte, purchè in nessuna di esse abbiano conseguito meno di trentacinque cinquantesimi.

La prova orale verte, oltre che sulle materie delle prove scritte, sul diritto costituzionale, sul diritto penale, sul diritto processuale civile e penale, sul diritto internazionale pubblico e privato, sul diritto del lavoro, sull'economia politica.

Le prove facoltative di lingua straniera sono soltanto orali.

Nella prova orale i candidati debbono riportare non meno di quaranta cinquantesimi.

La valutazione complessiva è costituita dalla somma del punto ottenuto nella valutazione dei titoli, dei punti riportati in ciascuna delle prove scritte e del punto della prova orale. Alla somma dei punti riportati per i titoli e per le prove scritte ed orale la commissione aggiunge non più di due punti per ogni lingua straniera che il concorrente dimostri di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correntemente.

Art. 20.

(*Graduatoria*)

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.

A parità di merito si osservano i criteri di preferenza stabiliti dalle disposizioni vigenti.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per la ammissione alla qualifica di referendario dei tribunali amministrativi regionali.

TITOLO V

SEGRETERIA DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

Art. 21.

(*Segretario generale*)

Il segretario generale dirige l'ufficio di segreteria e coadiuva il presidente dell'amministrazione del personale.

In caso di mancanza o di impedimento, il segretario generale è supplito nella direzione dell'ufficio di segreteria da un impiegato della carriera direttiva o, in mancanza di questo, da un impiegato della carriera di concetto designato dal presidente.

Art. 22.

(*Attribuzioni del personale*)

Le attribuzioni del personale di segreteria ed ausiliario sono regolate dalle norme vigenti per il corrispondente personale del Consiglio di Stato.

Art. 23.

(*Registro generale dei ricorsi*)

La segreteria tiene il registro generale di presentazione dei ricorsi principali, diviso in colonne, nel quale devono iscriversi tutte le annotazioni occorrenti per accertare esattamente la presentazione del ricorso ed eventualmente del controricorso e del ricorso incidentale, delle domande incidentali e dei documenti, le notificazioni, l'esecuzione del pagamento della tassa prescritta, l'indicazione degli atti istruttori disposti o compiuti e le decisioni emanate.

I ricorsi devono essere annotati giornalmente secondo l'ordine di presentazione.

Il registro è vistato e firmato in ciascun foglio dal segretario generale, con l'indicazione in fine del numero dei fogli di cui il registro si compone.

E' chiuso ogni giorno con l'apposizione della firma del segretario generale.

Art. 24.

(*Ruoli e registri particolari*)

La segreteria tiene inoltre i seguenti ruoli e registri:

1) registro delle domande di fissazione di udienza, vistato e firmato in ciascun foglio dal segretario generale, con l'indicazione in fine del numero dei fogli di cui il registro si compone. Per i ricorsi dichiarati urgenti dal presidente, la segreteria provvede ad una annotazione a margine della registrazione della domanda di fissazione di udienza;

2) registro per i processi verbali di udienza;

3) registro dei decreti e delle ordinanze del presidente;

4) registro delle decisioni, nel quale debbono essere annotati gli estremi della ricevuta dell'amministrazione, alla quale la decisione è stata trasmessa;

5) registro dei ricorsi trattati con il beneficio del gratuito patrocinio.

Art. 25.

(*Registrazioni mediante procedimenti meccanografici*)

Le registrazioni previste dagli articoli 23 e 24 possono anche essere eseguite mediante procedimenti meccanografici da stabilirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro ed udito il parere del Consiglio di Stato, in modo che siano assicurati l'ordine, la tempestività e la conservazione delle registrazioni stesse.

Art. 26.

(*Rilascio copie*)

Il segretario deve rilasciare copie delle decisioni e di ogni altro provvedimento o atto giurisdizionale a richiesta degli interessati.

Art. 27.

(*Orario*)

L'ufficio di segreteria è aperto al pubblico nelle ore stabilite con decreto del presidente.

TITOLO VI

COMMISSIONE PER IL GRATUITO PATROCINIO

Art. 28.

(*Costituzione*)

Presso ogni tribunale amministrativo regionale e presso le sezioni staccate è costituita una commissione per il gratuito patrocinio, che è composta da due magistrati amministrativi regionali, il più anziano dei quali assume le funzioni di presidente, e da un avvocato.

Al principio di ogni anno i due magistrati sono designati dal presidente del tribunale amministrativo regionale e l'avvocato dal presidente del consiglio dell'ordine del capoluogo o della sede della sezione staccata.

Per ciascun componente è designato un membro supplente.

Esercita le funzioni di segretario un impiegato della carriera direttiva o di concetto, designato dal presidente del tribunale amministrativo regionale.

La commissione si pronuncia in unica istanza.

I magistrati amministrativi regionali, che fanno parte della commissione, hanno l'obbligo di astenersi nei giudizi riguardanti gli affari da loro esaminati in tale qualità.

Art. 29.

(*Adunanza*)

La commissione per il gratuito patrocinio si aduna periodicamente nei giorni fissati dal presidente del tribunale amministrativo regionale con decreto da emanarsi al principio di ogni anno e, in caso di urgenza, per convocazione del suo presidente.

Il presidente designa, per ogni affare, il relatore.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 30.

(*Calendario delle udienze*)

Il presidente del tribunale amministrativo regionale fissa per ogni trimestre il calendario delle udienze anche della sezione staccata.

Art. 31.

(*Biblioteca*)

Presso le sedi dei tribunali amministrativi regionali e presso le sezioni staccate è costituita, alle dirette dipendenze del presidente, la biblioteca.

Un magistrato, designato dal presidente, sovrintende al buon ordine della biblioteca e propone al presidente stesso i libri da acquistarsi.

L'impiegato addetto alla biblioteca tiene l'inventario dei libri.

Art. 32.

(*Massime*)

Il segretario generale del tribunale amministrativo regionale provvede alla raccolta delle massime di giurisprudenza risultanti dalle decisioni, compilate dai magistrati.

Art. 33.

(*Congedo*)

Il periodo di congedo ordinario dei magistrati amministrativi regionali è fissato dal presidente del tribunale, in maniera da assicurare il funzionamento del collegio per la trattazione delle domande di sospensione e degli affari urgenti.

Art. 34.

(*Toghe e divise*)

Le toghe dei magistrati amministrativi regionali e del personale di segreteria e le divise del personale ausiliario nelle pubbliche udienze sono quelle stabilite dalle norme vigenti per i magistrati e per il personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato.

Art. 35.

(*Previsione delle spese - Riparto*)

Entro il 15 marzo di ogni anno i commissari del Governo delle regioni o le autorità governative corrispondenti nelle regioni Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta, trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le proposte dei presidenti dei tribunali amministrativi regionali concernenti le previsioni delle spese di cui all'art. 53 della legge, distinte per ciascuna voce e corredate da note illustrative e specchi dimostrativi.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede ad accreditare ai commissari del Governo ed alle autorità governative corrispondenti nelle regioni Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta le somme occorrenti a ciascun tribunale amministrativo regionale, anche mediante aperture di credito, salvo quanto disposto dall'art. 1, lettera *c*) del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 99, per la regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 36.

(*Impegni di spesa*)

Le spese relative a ciascun tribunale, nei limiti dei fondi assegnati, sono disposte dai commissari del Governo o dalle autorità governative corrispondenti nelle regioni Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta, su richiesta dei presidenti dei tribunali o dei loro sostituti.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 37.

(*Consiglio di presidenza dei tribunali amministrativi regionali*)

Il Consiglio di presidenza dei tribunali amministrativi regionali sarà costituito entro due mesi dall'assunzione in servizio dei magistrati amministrativi regionali, che saranno nominati all'esito dei concorsi previsti dagli articoli 44 e 45 della legge.

Fino alla data di costituzione, le funzioni previste dall'art. 49 della stessa legge saranno esercitate dal Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato.

Art. 38.

(*Commissione per il sorteggio*)

Nella prima attuazione della legge al sorteggio dei nominativi dei due presidenti di tribunali amministrativi e dei quattro magistrati amministrativi regionali, che sono chiamati a far parte del Consiglio di presidenza, provvede una commissione composta da un presidente di sezione del Consiglio di Stato, che la presiede, dal più anziano dei presidenti dei tribunali amministrativi regionali e dai magistrati amministrativi regionali più anziani nei rispettivi ruoli di consigliere, primo referendario e referendario, secondo le modalità previste dall'art. 12.

Esercita le funzioni di segretario un impiegato della carriera direttiva di segreteria del Consiglio di Stato.

La commissione è nominata con decreto del presidente del Consiglio di Stato.

Art. 39.

(*Trasmissione ricorsi*)

Le segreterie delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato trasmetteranno alla segreteria generale di ciascun tribunale amministrativo regionale i ricorsi previsti dall'art. 42 della legge, unitamente al relativo elenco in duplice copia, una delle quali sarà restituita con l'indicazione dell'avvenuto ricevimento.

Art. 40.

Fino a quando non saranno istituite le sezioni staccate previste dall'art. 1 della legge il tribunale amministrativo regionale sedente nel capoluogo decide anche sui ricorsi da devolversi alle sezioni staccate.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1973

LEONE

ANDREOTTI — RUMOR — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1973
Atti di Governo, registro n. 258, *foglio n.* 54. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 1973, n. **215**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della incorporazione del territorio della parrocchia dei Santi Cosma e Damiano in quella di San Giovanni dei Nobiluomini e trasferimento del beneficio parrocchiale col mutato titolo di S. Roberto Bellarmino, in Capua.

N. 215. Decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Capua in data 6 novembre 1971, integrato con dichiarazione di pari data, relativo alla incorporazione del territorio della parrocchia dei Santi Cosma e Damiano in Capua nella limitrofa parrocchia di S. Giovanni dei Nobiluomini ed al trasferimento del beneficio parrocchiale, col mutato titolo di S. Roberto Bellarmino, in altra zona della stessa città di Capua con assegnazione di nuova circoscrizione territoriale.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1973
Atti di Governo, registro n. 258, *foglio n.* 30. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 1973, n. **216**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Matteo apostolo, nel comune di Casanova Lerrone e di S. Stefano protomartire, nel comune di Ortovero.

N. 216. Decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Albenga in data 15 aprile 1971, relativo all'unione temporanea « æque principalis » delle parrocchie di S. Matteo apostolo, in frazione Bosco Bacelega del comune di Casanova Lerrone (Savona) e di S. Stefano protomartire, in frazione Pogli del comune di Ortovero (Savona).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1973
Atti di Governo, registro n. 258, *foglio n.* 31. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 1973, n. **217**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Maria delle Grazie, in Casoria.

N. 217. Decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Napoli in data 21 aprile 1970, integrato con due dichiarazioni del 30 giugno 1970 e 18 maggio 1971, relativo alla erezione della parrocchia di S. Maria delle Grazie, in Casoria (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1973
Atti di Governo, registro n. 258, *foglio n.* 35. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 1973, n. **218**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Sacra Famiglia, in Cinisello Balsamo.

N. 218. Decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Milano in data 10 luglio 1969, integrato con dichiarazione e decreto rispettivamente del 4 gennaio e 30 novembre 1970, relativo alla erezione della parrocchia della Sacra Famiglia, in Cinisello Balsamo (Milano).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1973
Atti di Governo, registro n. 258, *foglio n.* 34. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 1973, n. **219**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Agostino vescovo e dottore, in Ferrara.

N. 219. Decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Ferrara in data 1° gennaio 1972, integrato con due dichiarazioni del 22 marzo successivo, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Agostino vescovo e dottore, in Ferrara.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1973
Atti di Governo, registro n. 258, *foglio n.* 33. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 1973, n. **220**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Rocco, nel comune di Ferentino.

N. 220. Decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Rocco, in contrada Terravalle del comune di Ferentino (Frosinone).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1973
Atti di Governo, registro n. 258, *foglio n.* 32. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1972.

Modalità di erogazione degli emolumenti ipotecari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 25 luglio 1971, n. 545, concernente norme sul riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle Conservatorie dei registri immobiliari e disposizioni connesse;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 giugno 1972, col quale sono state stabilite le modalità di ripartizione degli emolumenti ipotecari al personale di collaborazione delle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto l'art. 12 della succitata legge 25 luglio 1971, n. 545, in virtù del quale le norme di attuazione delle disposizioni di cui al titolo II della legge medesima devono essere emanate con decreto del Ministro per le finanze;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica n. 1077 e n. 1079 in data 28 dicembre 1970;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1041, riguardante le gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Gli emolumenti riscossi dalle conservatorie dei registri immobiliari e dagli uffici del registro e di conservazione dei registri immobiliari in base alla tabella allegata alla legge 25 luglio 1971, n. 545, affluiscono all'azienda speciale « Emolumenti ipotecari » e vengono indicati distintamente dalle entrate dello Stato nelle contabilità amministrative.

Art. 2.

Entro il giorno dieci di ogni mese i conservatori dei registri immobiliari ed i titolari degli uffici del registro e di conservazione dei registri immobiliari versano la quota di emolumenti riscossi nel mese precedente, di spettanza del personale di collaborazione, secondo le percentuali stabilite dall'art. 6, quarto comma, della legge 25 lugilo 1971, n. 545, sull'apposito conto corrente postale intestato all'ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, dal quale dipendono.

Dal totale dei rimanenti emolumenti riscossi, di spettanza dei conservatori e dei titolari degli uffici misti, questi detraggono:

a) la quota da devolvere a favore del fondo di previdenza del personale dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;

b) l'importo mensile delle spese di ufficio, nella misura determinata con decreto del Ministro per le finanze;

c) la quota di ricupero previsto dall'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.

La differenza, al netto delle ritenute per imposte erariali, viene fatta propria dai conservatori dei registri immobiliari e dai titolari degli uffici misti.

Il versamento in tesoreria delle ritenute erariali e delle somme di cui alla precedente lettera *c*), deve essere effettuato entro il giorno 10 di ciascun mese.

Art. 3.

Gli ispettorati compartimentali delle tasse e delle imposte indirette sugli affari entro il giorno quindici di ogni mese versano sul conto corrente postale intestato all'ispettore compartimentale addetto alla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari tutte le somme affluite al proprio conto corrente postale, a norma del primo comma del precedente articolo due, nonché le somme accreditate dall'amministrazione postale per interessi annuali.

Art. 4.

Nei primi cinque giorni di ciascun bimestre i conservatori dei registri immobiliari ed i titolari degli uffici del registro e di conservazione dei registri immobiliari trasmettono all'ispettorato compartimentale dal quale dipendono l'elenco del personale di collaborazione che concorre alla ripartizione degli emolumenti riscossi nel bimestre precedente.

Nei dieci giorni successivi gli Ispettorati compartimentali comunicano al Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari — l'importo complessivo degli emolumenti ipotecari riscossi nel bimestre precedente dalle Conservatorie e dagli uffici misti del compartimento, nonchè il numero dei punti assegnati, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 giugno 1972, a tutto il personale di collaborazione degli uffici stessi.

Trasmettono, inoltre, gli eventuali prospetti per liquidazioni di conguaglio.

Art. 5.

Pervenuti gli elementi di cui al precedente articolo, la Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, stabilisce il coefficiente di riparto dividendo il totale degli emolumenti riscossi nel bimestre per il numero complessivo dei punti assegnati a tutto il personale che concorre alla ripartizione, previa detrazione della quota da devolvere a favore del fondo di previdenza del personale dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, nonchè delle somme dovute per le eventuali liquidazioni di conguaglio.

L'importo da erogare agli aventi diritto è ottenuto dal prodotto del coefficiente di riparto per i punti a ciascuno di essi assegnati. Comunque, ad ogni impiegato non può essere attribuita una quota superiore alla media, rapportata a bimestre, degli emolumenti erogati nel biennio 1969-70 a favore degli impiegati di corrispondente qualifica, giusta la tabella allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 giugno 1972.

Inoltre, la Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari determina l'ammontare del ricupero da effettuarsi ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.

L'ispettore compartimentale addetto alla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari provvede a versare all'erario dello Stato l'ammontare del ricupero di cui al comma precedente e ad accreditare l'importo degli emolumenti da corrispondere al personale interessato sul conto corrente postale di ciascun ispettorato compartimentale, cui è comunicato, altresì, il coefficiente di riparto.

Art. 6.

L'importo degli emolumenti non erogati nei singoli bimestri, perchè eccedenti la media bimestrale, è accantonato sul conto corrente intestato all'ispettore compartimentale addetto alla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari per essere eventualmente ripartito, in via integrativa, fra tutto il personale interessato, fino alla concorrenza del limite annuo commisurato alla media del biennio 1969-1970, a termine dell'art. 6, ultimo comma, della legge 25 luglio 1971, n. 545.

La ripartizione integrativa di cui al precedente comma è effettuata dopo il riparto del bimestre novembre-dicembre di ogni anno e l'ulteriore eccedenza è versata all'erario dello Stato.

Art. 7.

Gli ispettorati compartimentali, in base alle comunicazioni ricevute ai sensi del precedente articolo cinque:

a) procedono alla liquidazione della quota di emolumenti spettante a ciascun impiegato e delle ritenute erariali relative;

b) trasmettono alle conservatorie dei registri immobiliari ed agli uffici misti un elenco del personale addetto ai rispettivi uffici, con l'indicazione della somma dovuta a ciascun impiegato;

c) emettono un assegno postale a favore del capo di ciascuno degli uffici indicati alla precedente lettera *b*) per l'ammontare della somma netta da pagare in base all'elenco relativo;

d) versano in tesoreria l'importo delle ritenute erariali.

Art. 8.

Le somme accreditate ai fini delle ripartizioni bimestrali e non erogate per qualsiasi motivo restano provvisoriamente accantonate sui conti correnti postali degli ispettorati compartimentali per essere utilizzati in occasione del riparto del bimestre successivo.

Gli ispettorati compartimentali hanno obbligo di indicare l'importo complessivo delle somme non erogate nella comunicazione da inviare alla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, ai sensi del secondo comma del precedente art. 4.

La Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari detrae tale importo dalla somma da accreditare per gli emolumenti da erogare nel bimestre successivo.

Art. 9.

I conservatori dei registri immobiliari ed i titolari degli uffici del registro e di conservazione dei registri immobiliari, ricevuto l'elenco e l'assegno postale di cui alle lettere *b*) e *c*) del precedente art. 7, effettuano il pagamento delle somme dovute agli aventi diritto e restituiscono all'ispettorato compartimentale l'elenco quietanzato dai singoli creditori.

Art. 10.

I conservatori dei registri immobiliari e i titolari degli uffici del registro e di conservazione dei registri immobiliari, oltre a riportare nelle contabilità amministrative (mensili, bimestrali, di fine anno finanziario e di fine gestione), ai sensi delle norme vigenti in materia di aziende speciali, le somme riscosse per emolu-

menti e quelle versate e ad osservare le disposizioni contenute nella legge 25 novembre 1971, n. 1041, per quanto concerne la gestione degli emolumenti di propria competenza, debbono compilare entro il 15 febbraio di ogni anno il rendiconto delle somme riscosse ed erogate nel precedente anno finanziario.

Il rendiconto comprende le somme riscosse dal 1° gennaio al 31 dicembre e quelle pagate in conto di competenza dell'anno finanziario cui il rendiconto stesso si riferisce, incluse quelle relative alla ripartizione del bimestre novembre-dicembre.

Detto rendiconto viene trasmesso, entro l'indicato termine del 15 febbraio, all'ispettorato compartimentale competente.

Art. 11.

Gli ispettorati compartimentali, controllati i rendiconti di cui all'articolo precedente, ne fanno un riepilogo per tutti gli uffici della circoscrizione e lo trasmettono alla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari insieme con gli elaborati di cui agli articoli seguenti.

Art. 12.

Entro il 5 marzo di ogni anno gli ispettorati compartimentali delle tasse e delle imposte indirette sugli affari compilano il rendiconto della gestione dei diritti relativi all'anno precedente. Il rendiconto comprende gli emolumenti riscossi dal 1° gennaio al 31 dicembre, i pagamenti effettuati in conto della competenza dell'anno finanziario cui il rendiconto si riferisce, inclusi quelli relativi alla ripartizione del bimestre novembre-dicembre, nonchè la eventuale erogazione integrativa prevista dall'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 1972.

Nella prima parte del rendiconto vengono indicate:

a) le somme versate dalle conservatorie dei registri immobiliari e dagli uffici misti sul conto corrente postale intestato all'ispettore compartimentale con gli interessi accreditati dall'Amministrazione postale;

b) le somme accreditate mediante postagiro sul conto corrente postale intestato all'ispettorato centrale.

Nella seconda parte del rendiconto si indicano:

c) le somme accreditate dall'ispettore centrale sul conto corrente dell'ispettorato compartimentale;

d) le somme erogate a favore degli aventi diritto e le quote versate in tesoreria per ritenute erariali.

Art. 13.

Al rendiconto di cui all'articolo precedente si uniscono:

a) i certificati di allibramento ricevuti dall'amministrazione postale in relazione ai versamenti fatti dalle conservatorie dei registri immobiliari e dagli uffici misti e quello di accreditamento per interessi postali;

b) i certificati di addebitamento delle somme versate mediante postagiro sul conto corrente postale intestato all'ispettorato centrale;

c) i postagiri relativi agli accreditamenti fatti dall'ispettorato centrale sul conto corrente dell'ispettorato compartimentale;

d) gli elenchi bimestrali degli emolumenti pagati, debitamente quietanzati dai creditori;

e) le originali quietanze di tesoreria comprovanti il versamento delle ritenute erariali.

Art. 14.

Entro il 31 marzo di ogni anno l'ispettore compartimentale addetto alla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, in base agli elaborati di cui ai precedenti articoli 11, 12 e 13, compila un rendiconto complessivo che comprende:

a) le somme riscosse da tutte le conservatorie dei registri immobiliari e dagli uffici del registro e di conservazione dei registri immobiliari nell'anno finanziario in conto dell'azienda speciale « Emolumenti ipotecari », nonchè quelle accreditate dall'amministrazione postale per gli interessi;

b) le somme erogate in conto competenza dell'anno finanziario compresa la ripartizione degli emolumenti riscossi nel bimestre novembre-dicembre e la eventuale erogazione integrativa prevista dall'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 1972.

Detto rendiconto, approvato con decreto del Ministro per le finanze, è soggetto al controllo della competente ragioneria centrale e della Corte dei conti e viene presentata al Parlamento in allegato al rendiconto consuntivo del Ministero delle finanze.

Roma, addì 21 dicembre 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(7179)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1973.

Controllo di Stato, partita per partita, del vaccino antirosolia vivo attenuato.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Viste le domande presentate per la registrazione del vaccino antirosolia vivo, attenuato;

Attesochè il Consiglio superiore di sanità, nella riunione del 9 dicembre 1970 ha espresso parere che il vaccino anzidetto, prima di essere messo in commercio, deve essere sottoposto a controllo da parte dell'Istituto superiore di sanità, partita per partita;

Viste al riguardo le istruzioni dell'Istituto anzidetto sulle modalità dei controlli, formanti oggetto di apposita circolare ministeriale;

Considerato che le spese di controllo dei sieri e vaccini sono a carico dei produttori e che tali spese possono essere preventivamente determinate nel loro complessivo ammontare;

Visti gli articoli 162, 180 e 181 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visti i regolamenti approvati con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, e 18 giugno 1905, n. 407;

Decreta:

Art. 1.

Il vaccino antirosolia vivo, attenuato è sottoposto, oltre che alla vigilanza ordinaria, al controllo preventivo, partita per partita, da parte dell'Istituto superiore

di sanità, ai sensi dell'articolo 180 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e degli articoli 12 e seguenti del regolamento 18 giugno 1905, n. 407.

Art. 2.

Prima di mettere in commercio qualsiasi partita di vaccino antirosolia vivo, attenuato gli istituti produttori devono chiedere con domanda diretta al Ministero della sanità e presentata all'ufficio del medico provinciale competente per territorio, che ne sia eseguito il controllo da parte dell'Istituto superiore di sanità.

Alla domanda in bollo devonsi unire copia dei protocolli di tutte le operazioni di produzione e dei controlli eseguiti sul vaccino secondo le istruzioni dello istituto anzidetto, di cui alle premesse del presente decreto, nonchè la quietanza comprovante il versamento presso le sezioni delle tesorerie provinciali, a favore dell'Istituto superiore di sanità, della somma necessaria al rimborso della spesa di controllo determinata in lire trecentomila, salva ed impregiudicata la facoltà da parte dell'istituto anzidetto di chiedere somme diverse quando le operazioni di controllo comportino spese superiori a quella indicata.

Art. 3.

Il medico provinciale, ricevuta la domanda, dispone il prelevamento dei campioni nei modi prescritti dall'articolo 15 del regolamento 18 giugno 1905, n. 407, e l'immediato invio della domanda e dei campioni col relativo verbale di prelevamento all'Istituto superiore di sanità, informandone il Ministero della sanità.

In base ai risultati favorevoli delle analisi comunicati dall'istituto, il medico provinciale dispone lo svincolo della partita controllata.

Art. 4.

I vaccini di cui all'art. 1 provenienti dall'estero devono essere sottoposti al controllo di Stato, partita per partita, al loro arrivo, prima dell'importazione.

A tale scopo le ditte autorizzate a norma degli articoli 162 e 181 del citato testo unico devono custodire la merce in deposito doganale privato, opportunamente attrezzato, da gestirsi con l'osservanza delle condizioni prescritte dalla legge doganale e dal relativo regolamento, e con domanda presentata all'ufficio del medico provinciale competente per territorio, devono chiedere che sia eseguito il prescritto controllo da parte dell'Istituto superiore di sanità.

Alla domanda devonsi unire oltre che la quietanza di cui al precedente art. 2, copia autentica dei certificati originali del controllo eseguito dall'autorità sanitaria del paese di origine del vaccino ed una dichiarazione giurata attestante che il vaccino inviato proviene tutto da un'unica partita di produzione.

Tutti i documenti, certificati o dichiarazioni devono essere presentati in traduzione italiana giurata, vistati dalle autorità consolari italiane del luogo.

Art. 5.

Il medico provinciale, ricevuta la domanda come sopra corredata, provvede in merito secondo le modalità indicate nell'art. 3.

Art. 6.

I contravventori saranno puniti a norma di legge.

Art. 7.

Il presente decreto entrerà in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1973

Il Ministro per la sanità
GASPARI

Il Ministro per le finanze
VALSECCHI

(7082)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1973.

Raccordi delle valvole dei recipienti per acetilene disciolto.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 10 luglio 1970, n. 579;

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1971;

Visto l'art. 17 del regolamento approvato con decreto ministeriale 12 settembre 1925, nel quale sono fissate le caratteristiche dei raccordi delle valvole ai tubi di riempimento e svuotamento dei recipienti destinati al trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti, sottopressione:

Ritenuta l'opportunità di integrare le disposizioni concernenti i raccordi delle valvole dei recipienti per acetilene disciolto;

Sentita la commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi;

Decreta:

Articolo unico

Sui recipienti destinati al trasporto su strada di acetilene disciolto sotto pressione possono essere montate, in alternativa alle valvole con attacco a pressione previste all'art. 17 del regolamento citato nelle premesse, anche valvole con raccordo filettato femmina del diametro di 22,91 mm. sinistrorso con 14 passi per pollice.

Roma, addì 5 aprile 1973

Il Ministro: BOZZI

(7083)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1973.

Commisurazione dell'imposta sugli spettacoli per i biglietti d'ingresso venduti a prezzo ridotto alle ditte espositrici dall'Ente autonomo fiera internazionale di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;

Visto l'art. 20 del suindicato decreto, il quale consente che, per i biglietti d'ingresso agli spettacoli ed alle altre attività venduti a prezzo ridotto a categorie di spettatori o di partecipanti da determinarsi con decreto del Ministro per le finanze, l'imposta è commisurata al prezzo pagato in misura ridotta;

Considerato che l'Ente autonomo fiera internazionale di Milano, tra l'altro, mette in vendita, a favore delle ditte espositrici, biglietti d'ingresso a prezzo ridotto;

Ritenuto che le menzionate ditte costituiscono, ai sensi del predetto art. 20, una categoria di partecipanti inquadrabile nella ipotesi prevista dalla norma;

Decreta:

Art. 1.

Per i biglietti d'ingresso alle manifestazioni espositive organizzate dall'Ente autonomo fiera internazionale di Milano, venduti a prezzo ridotto alle ditte espositrici, l'imposta sugli spettacoli è commisurata al prezzo pagato in misura ridotta.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1973.

Esso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 aprile 1973

Il Ministro: VALSECCHI

(7271)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1973.

Determinazione del numero massimo degli ingressi rilasciabili gratuitamente dall'Ente autonomo fiera internazionale di Milano per il quadriennio 1973-76.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, concernente l'imposta sugli spettacoli;

Visto l'art. 27 del suindicato decreto il quale dispone che le tessere nominative permanenti rilasciate da enti e associazioni a carattere nazionale per il libero ingresso agli spettacoli o attività dei settori cui i predetti enti ed associazioni sono preposti non sono soggette all'imposta limitatamente al contingente stabilito ogni quadriennio con decreto del Ministro per le finanze, tenuto conto, per ciascun settore, delle categorie di persone che devono prendere parte o assistere alle attività o spettacoli e del numero delle manifestazioni programmate all'anno;

Considerato che l'Ente autonomo fiera internazionale di Milano, per la sua importanza nell'economia del Paese, può essere compreso tra gli enti, ai quali tornano applicabili le disposizioni di cui al surrichiamato articolo 27;

Decreta:

Art. 1.

Per il quadriennio 1973-1976 non sono soggetti alla imposta sugli spettacoli gli ingressi rilasciati gratuitamente dall'Ente autonomo fiera internazionale di Milano per le manifestazioni espositive da esso organizzate limitatamente ai quantitativi riportati a fianco di ciascuna delle sottoelencate categorie;

Tessere per visitatori esteri	n.	8.000
Tessere onore e invito (destinate al Corpo diplomatico e consolare, alle organizzazioni internazionali, ai rappresentanti della stampa, ad autorità civili e religiose, ad associazioni di categoria e simili) . .	»	9.500
Tessere per il servizio stampa . . .	»	1.300
Ingressi rilasciati ad espositori, camere di commercio ed associazioni di categoria degli operatori economici	»	600.000

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1973.

Esso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 aprile 1973

Il Ministro: VALSECCHI

(7272)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1973.

Classificazione tra le provinciali di due strade di bonifica in provincia di Salerno.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione in data 22 marzo 1968, n. 145 con la quale l'amministrazione provinciale di Salerno ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le provinciali delle seguenti strade di bonifica:

1) « Acqua dei Pioppi » dalla strada statale n. 19 in località Casarse alla strada provinciale Madonna delle Grazie-Serracapilli del Corneto, estesa chilometri 3 + 071;

2) « dei Salici » dalla strada provinciale Ponte Abate Giustino-S. Cecilia alla strada provinciale Salerno-Paestum, estesa km. 1 + 870 per un'estesa complessiva di circa km. 4 + 941;

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 8 settembre 1970, n. 1360, con il quale il detto consesso ha espresso il parere che le anzidette strade siano da classificare provinciali;

Vista la nota 21 luglio 1972, n. 6957, con la quale l'ufficio del genio civile di Salerno ha inviato le copie delle relazioni di collaudo delle strade in parola;

Ritenuto che le strade stesse possono essere, pertanto, classificate provinciali ai sensi dell'art. 10 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, sono classificate provinciali le strade di cui alle premesse, dell'estesa complessiva di circa km. 4 + 941 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1973

p. *Il Ministro*: RIGHETTI

(7180)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1973.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione n. 358 del 21 dicembre 1971 con la quale l'amministrazione provinciale di Ascoli Piceno ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le provinciali della strada di bonifica « Montotto-Rubbianello » (dalla strada statale Valdoso nei pressi di Rubbianello per Montotto alla strada provinciale M. Rubbianello) dell'estesa di km. 3 + 300;

Visto il voto 16 gennaio 1973, n. 1021, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di bonifica di cui alle premesse di km. 3 + 300 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dell'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1973

p. *Il Ministro*: RIGHETTI

(7181)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1973.

Determinazione, ai fini degli assegni familiari, del valore della mensa e dei generi in natura corrispondenti, somministrati ai dipendenti da aziende industriali, in provincia di Cremona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per assegni familiari;

Preso atto delle misure proposte nella riunione tenutasi con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale assegni familiari;

Decreta:

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore della mensa aziendale e dei generi in natura corrisposti in provincia di Cremona a titolo ed in sostituzione della mensa ai dipendenti da aziende industriali, è determinato come segue:

L. 70 giornaliere per la somministrazione del primo piatto;

L. 120 giornaliere per la somministrazione del secondo piatto.

Roma, addì 11 maggio 1973

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(7309)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » dei vini « Valle Isarco ».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per i vini « Valle Isarco » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo per detti vini — ai fini della emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della tutela dei prodotti agricoli, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione dei vini « Valle Isarco »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Valle Isarco » è riservata ai vini bianchi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione « Valle Isarco » con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Traminer aromatico;

Pinot grigio;

Veltliner;

Silvaner;

Müller Turgau è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti dai vigneti costituiti dai *corrispondenti* vitigni.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini « Valle Isarco » devono essere prodotte nella zona che comprende in parte il territorio dei seguenti comuni:

Barbiano, Bressanone, Chiusa, Fiè, Funes, Laion, Naz-Sciavez, Renon, Varna, Velturno e Villandro.

Tale zona di produzione è costituita dalle seguenti sottozone delimitate come segue:

Zona A: per tale zona, cui appartiene il comune di Renon, la delimitazione inizia nell'abitato di Signato (q. 848), per seguire, in direzione nord-est, la curva di livello di m. 900, fino ad intersecare la strada provinciale che porta ad Auna di sotto (quota 916), volge poi a sud lungo il rio dei Frassini fino a quota 681. Piega nuovamente a nord, passa sopra le quote 836, 763 e, seguendo il limite del bosco, torna a sud, include quota 578, avvicinandosi alla strada statale n. 12 (km. 448). Sempre seguendo il limite del bosco, il confine torna ad ovest, passa per quota 616 comprende i masi Sacker (quota 506), Frommer (quota 644), Dornacher (quota 679), piega ad ovest sotto la quota 750, raggiunge quota 780, ove si identifica con la curva di livello di m. 700 fino al maso Loosmann (quota 677) e piegando a nord raggiunge il punto di partenza della descrizione (Signato quota 848).

Zona B: dal km. 451+300 della strada statale n. 12 (località Deutschen) il limite, in direzione ovest, risale le pendici del monte fino a quota 826, piega quindi a nord, passa per quota 858 e ridiscende in direzione di Campodazzo, passando per quota 546 e seguendo la carrareccia che da masi di Siffiano scende a Campodazzo. Taglia il rio Fosco (q. 464) e prosegue lungo la

curva altimetrica di m. 800 fino alla località Praum (quota 850) include il maso Benzl (quota 857) passa le quote 857, 818, 772, tocca il rio Rosa, lo segue fino a quota 800, comprende il maso Gasser-Saubach, (quota 791), taglia il rio Gonder a quota 677. Prosegue, costeggiando brevemente il rio fino a raggiungere quota 800, poi, sempre in direzione nord e nel comune di Barbiano, passando per le quote 840, 830, 786, 681, taglia il rio degli Orli lo segue fino a quota 700 ed attraversa il comune di Villandro passando sopra la quota 780, taglia il rio Molino, continua per le quote 767, 753, e 825 della località S. Valentino. Penetra così nel comune di Chiusa e prosegue passando per la quota 760, comprende il maso Muttner, tocca le quote 748, 806 (località Pradello di sotto), include la località Le Coste, entra quindi nel comune di Velturno e prosegue per le quote 860, 840 (località Pedraz), 716 (Frumes), 767, 802, 800, 849 (località Gioviniano), 810, tocca S. Croce, 860 (Holtzer), 920 (località Tecelingia), taglia il rio dell'Orso, continua per le quote. 778 (località Perara), 766, passa sotto la località Pinzago, raggiunge a quota 827 la località S. Cirillo, prosegue per le quote 733 (Pian di sopra), 710, 744 (Borghetto), 728, 770 (Seminario), 788 (Castel Salerno) e 694. Taglia quindi la strada statale 12 al km. 483+500 (quota 677) tocca le quote 696, 692 e 631, volge quindi a sud, passa per quota 624 (Riga di dentro), 684, taglia la strada statale della Pusteria al km. 3, tocca la quota 761, raggiunge la comunale di Rasa passando sopra la quota 819, segue la stessa in direzione sud fino a quota 894 (C. Rotzetzer), taglia il confine comunale di Bressanone e, volgendo a est, raggiunge la strada comunale di Elvas (quota 834). Gira nuovamente a sud fino a quota 824 per raggiungere all'altezza del maso Colcucco di sotto (quota 748) il fiume Rienza che segue fino alla confluenza con l'Isarco. Volge quindi a nord lungo il fiume Isarco, fino al ponte della strada statale n. 49, segue questa fino al km. 1, poi la comunale che porta a Novacella, quindi verso sud il fiume Isarco fino alla confluenza del rio Scaleres.

In direzione nord-ovest il confine prosegue lungo il rio Scaleres, fino ad incontrare la ferrovia del Brennero che segue fino che questa interseca la strada statale n. 12 al km. 477. Segue poi la strada statale n. 12 in direzione sud fino al km. 469+200, volge quindi ad est, taglia il fiume Isarco e la ferrovia, tocca quota 645, piega a sud-est fino a quota 703, include il maso Neidegg (quota 597), Stark (quota 662), tocca le quote 636, 650, 671 (Laghedo), comprende il maso Oberfundneid (quota 710) passa per le quote 670, 732 (Fontana), 685 (Gschloier). Il confine volge quindi a est (Val Gardena) passa per le quote 693 (S. Caterina), 822, 789, 838, per toccare, a quota 635 il rio Gardena, che segue, in direzione ovest, fino alla confluenza nel fiume Isarco.

Piega a sud lungo la strada statale 12, dal km. 461 fino al km. 453 (ponte coperto) volge quindi di nuovo ad est e raggiunge quota 763, piega a sud intersecando la strada comunale per Aica, tocca le quote 809 e 712, segue la curva di livello m. 800 passando per le quote 812, 805, volge ad est, include Fiè di sotto, tocca la provinciale di Fiè (km. 7), piega a sud seguendo la curva di livello 700 e, volgendo ad ovest, passa per le quote 745, 698, per arrivare ad incrociare la strada statale n. 12 al km. 451, punto di partenza della descrizione.

Nelle zone di produzione teste descritta sono da includere anche i vigneti:

1) della frazione di Tiso nel comune di Funes compresi entro la seguente delimitazione: il confine, partendo da quota 604, segue in direzione est la strada provinciale della val di Funes fino a quota 781 (Meles), volge quindi ad ovest, seguendo la curva di livello m. 850 fino alla località S. Bartolomeo (quota 810), continua in direzione sud-ovest, passa per quota 764 (Nava) per congiungersi al punto di partenza (quota 604) sulla strada provinciale di Funes;

2) della frazione di Naz del comune di Naz-Sciaves e precisamente entro i seguenti confini: la fascia di terreno posta a sud-est dell'abitato di Naz e delimitata ad est e ad ovest rispettivamente dalle curve di livello di m. 800 e 850 ed a sud e nord dalle quote 826 e 891.

3) della frazione di Albes del comune di Bressanone a nord-est dell'abitato stesso, entro i seguenti confini: a sud il rio di Eores fino a quintali 635, a nord-est la curva di livello di m. 700, ad ovest la strada comunale Sarnes-Albes fino al rio di Eores.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2, devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura anche se di varia natura.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva per ettaro di coltura specializzata non dovrà superare per i vini: « Traminer aromatico » e « Pinot grigio » i 100 quintali; « Veltliner » i 120 quintali; « Silvaner » e « Müller Thurgau » i 130 quintali.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20% i limiti medesimi di cui al precedente comma.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore del 70% per tutti i vini di cui al presente disciplinare.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'intero territorio della zona di produzione delimitata e nell'art. 3.

Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione è consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'intero territorio dei comuni compresi anche se parzialmente nella zona di produzione e l'intero territorio del comune di Bolzano.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini, Silvaner, Veltliner e Müller Thurgau una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 10; ai vini Traminer aromatico e Pinot grigio una gradazione alccolica complessiva minima naturale di 10,5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Nella preparazione dei vini « Valle-Isarco » è consentita, in misura massima del 10%, la tradizionale correzione con uve, mosti o vini provenienti dagli stessi vitigni dei singoli vini, oppure con mosti o vini provenienti: — dal vitigno Pinot bianco per i vini Traminer aromatico, Pinot grigio, Veltliner e Müller Thurgau; — dal vitigno Muller Thurgau per il vino Silvaner.

Le uve, mosti o i vini impiegati per le correzioni di cui sopra debbono essere prodotti nella zona di produzione delimitata al precedente art. 3.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine « Valle Isarco » all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Traminer aromatico:

colore: giallo molto chiaro con riflessi verdognoli;

odore: delicato e intenso profumo con aroma caratteristico;

sapore: asciutto, fresco, vellutato, gradevolmente caratteristico e aromatico;

gradazione alcoolica complessiva minima: 11;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Pinot grigio:

colore: giallo paglierino;

odore: vinoso con leggero profumo caratteristico;

sapore: asciutto, di corpo, fresco, sapido, gradevole, caratteristico;

gradazione alcoolica complessiva minima: 11;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Veltliner:

colore: giallo chiaro tendente al verdolino;

odore: vinoso e leggero profumo gradevole, caratteristico del vitigno;

sapore: asciutto, fresco, di fruttato, sapido, giustamente di corpo, caratteristico;

gradazione alcoolica complessiva minima: 10,5;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Silvaner:

colore: giallo chiaro, verdognolo;
odore: vinoso e leggero profumo delicato, caratteristico del vitigno;
sapore: asciutto, delicato, fresco, giustamente di corpo, caratteristico;
gradazione alcoolica complessiva minima: 10,5;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Müller Thurgau:

colore: giallo paglierino con leggeri riflessi verdognoli;
odore: vinoso e leggero profumo delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, fresco, non molto di corpo, sapido;
gradazione alcoolica complessiva minima: 10,5;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste di modificare con proprio decreto, per i vini di cui al presente disciplinare i limiti minimi sopra indicati, per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

E' vietato usare assieme alla denominazione di cui agli articoli 1 e 2 qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi « superiore », « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e similari

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata dal precedente art. 3 — e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui i vini così qualificati sono stati ottenuti.

Art. 8.

In aggiunta alla denominazione di origine controllata « Valle Isarco » è consentito l'uso dell'indicazione geografica « Bressanone » relativamente ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai territori comunali di Bressanone e di Varna, compresi nella delimitazione di cui all'art. 3 del presente disciplinare.

Art. 9.

La denominazione di origine controllata di cui al presente disciplinare può essere sostituita dalla corrispondente in lingua tedesca: « Eisacktaler »; parimenti le sottodenominazioni dei vitigni in lingua italiana potranno essere sostituiti dai relativi sinonimi in lingua tedesca nella forma che segue:

Pinot grigio o Rulander, Traminer aromatico o Gewurztraminer.

Infine l'indicazione geografica « Bressanone » prevista in aggiunta alla denominazione di origine controllata potrà essere sostituita da quella di « Brixner ».

Art. 10.

Fino al compimento di tre annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli indicati all'art. 2, purchè le viti di tali vitigni non superino il 10% del totale delle viti esistenti.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma primo saranno cancellati di ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati, non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la conduzione alle disposizioni di cui all'art. 3 dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato compiuti i necessari accertamenti provvederà a segnalare alla locale camera di commercio le relative variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

(6804)

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sul riconoscimento della denominazione di origine « controllata » del vino « Primitivo di Manduria » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, sentito il parere del competente comitato regionale dell'agricoltura, ha espresso — ai sensi della lettera *b*) dell'art. 18 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica — parere favorevole per il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » del vino « Primitivo di Manduria » proponendo per detto vino — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione per il vino « Primitivo di Manduria »

Art. 1

La denominazione di origine controllata « Primitivo di Manduria » è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Primitivo di Manduria » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Primitivo.

Art. 3.

La zona di produzione del vino rosso « Primitivo di Manduria » comprende:

In provincia di Taranto, i territori dei comuni di Manduria, Carosino, Monteparano, Leporano, Pulsano, Faggiano, Roccaforzata, San Giorgio Ionico, San Marzano di San Giuseppe, Fragagnano, Lizzano, Sava, Torricella, Maruggio, Avetrana e quello della frazione di Talsano e delle isole amministrative del comune di Taranto, intercluse nei territori dei comuni di Fragagnano e Lizzano.

Le isole amministrative del comune di Taranto di cui sopra sono così delimitate:

partendo al km. 87 sulla straa provinciale Carosino-Francavilla, il limite segue verso sud il confine comunale di Carosino fino ad incontrare quello di Monteparano, località Macchiella, lungo il quale prosegue, sempre verso sud, sino ad incrociare il confine di Roccaforzata in località Petrello. Prosegue quindi lungo il confine sud di Roccaforzata fino all'incrocio di questi con quello di Faggiano, a sud del centro abitato di tale comune. Segue quindi il confine occidentale del comune di Faggiano in direzione sud sino ad incrociare quello di Pulsano sulla strada che a questi conduce (km. 76,500 circa), prosegue poi lungo il confine occidentale di Pulsano in direzione sud sino alla costa, quindi lungo questa, verso ovest, raggiunge il confine di Lizzano che segue poi verso nord fino a raggiungere quello di Fragagnano in prossimità della Mass. a Grifone. Quindi, lungo il confine orientale di Fragagnano, prosegue verso nord sino ad incontrare quello di Grottaglie in località Pappadai, segue poi il confine comunale di Grottaglie in direzione nord-est raggiungendo, sulla strada provinciale Francaville-Carosino, il km. 87 da dove la delimitazione era iniziata.

In provincia di Brindisi i territori dei comuni di: Erchie, Oria e Torre S. Susanna.

Art. 4.

Le condizioni ambientali di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Primitivo di Manduria » devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche.

Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione nell'albo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, soltanto i vigneti ubicati su terreni caratterizzati dalla presenza di roccia calcarea tufacea spesso fessurata, poggiante su uno strato di argilla, sotto uno strato di terra fertile.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

La produzione massima di uva per ettaro di coltura specializzata non dovrà superare i 115 quintali. Di tale produzione le uve destinate alla vinificazione del vino di cui all'art. 1 non dovranno superare i 90 quintali per ettaro ed eventualmente a tale limite dovranno essere ricondotte attraverso un'accurata cernita.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e preparazione dei vini debbono avvenire nel territorio di cui all'art. 3.

Le uve, per le quali è consentito un leggero appassimento solo sulla pianta, devono assicurare al vino una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 13,50.

Nella preparazione dei vini sono consentiti solo i sistemi tradizionali che escludono qualsiasi correzione con concentrato.

E' consentita la preparazione del « Primitivo di Manduria » nel tipo liquoroso secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 6.

Il vino « Primitivo di Manduria » destinato al consumo diretto deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso tendente al violaceo ed all'arancione con lo invecchiamento;

odore: aroma leggero caratteristico;

sapore: gradevole, pieno, armonico, tendente al vellutato con l'invecchiamento; può anche essere leggermente amabile e in tal caso il contenuto zuccherino non deve superare i 10 grammi per litro;

gradazione alcoolica minima complessiva: 14,00;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 24 per mille.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste con proprio decreto, modificare i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino « Primitivo di Manduria », quando proviene da uve che assicurino al vino una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 15, può essere preparato nei tipi: dolce naturale, liquoroso dolce naturale, liquoroso secco, da indicare in etichetta e deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

Dolce naturale:

— gradazione alcoolica minima complessiva: 16, di cui effettiva almeno 13 e un minimo da svolgere di 3 gradi;

Liquoroso dolce naturale:

— gradazione alcoolica minima complessiva: 17,5, di cui effettiva almeno 15 e un minimo di 2,5 gradi da svolgere;

Liquoroso secco:

— gradazione alcoolica minima complessiva: 18, di cui effettiva almeno 16,5 e un minimo di 1,5 gradi da svolgere.

Art. 8.

Il « Primitivo di Manduria » nei tipi normale e « Dolce naturale » non può essere immesso al consumo prima del 1° giugno dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

Il « Primitivo di Manduria » nei tipi liquorosi deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno due anni a decorrere dalla data di alcoolizzazione.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, zone e località compresi nella zona delimitata dal precedente art. 3 e dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

E' vietato l'uso di qualificazioni diverse da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e simili.

Art. 9.

Fino al compimento di tre annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli indicati all'art. 2, purchè le viti di tali vitigni non superino del 15% il totale di quelle idonee alla produzione del « Primitivo di Manduria ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma primo saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati, non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la conduzione alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazioni al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato compiuti i necessari accertamenti provvederà a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni del rispettivo albo.

(6805)

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » del vino « Dolcetto d'Alba » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per il vino « Dolcetto d'Alba » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento ponendo per detto vino — ai fini della emanazione del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione per il vino « Dolcetto d'Alba »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Dolcetto d'Alba » è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Dolcetto d'Alba » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno « Dolcetto ».

Art. 3.

La zona di produzione del vino « Dolcetto d'Alba » comprende:

1) L'intero territorio dei comuni di Alba, Albaretto della Torre, Arguello, Barolo, Benevello, Borgomale, Bosia, Camo, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Cossano Belbo, Grinzane Cavour, Lequio Beria, Mango, Monforte d'Alba, Montelupo Albese, Neviglie, Rocchetta Belbo, Rodello, S. Stefano Belbo, Serralunga d'Alba, Sinio, Treiso, Trezzo Tinella;

2) La porzione di territorio situata sulla destra orografica del fiume Tanaro dei comuni di Barbaresco, Cherasco, Narzole, Neive, Novello, La Morra, Roddi, Verduno — e la porzione del territorio del comune di Roddino sito sulla destra orografica del torrente Riavolo.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Dolcetto d'Alba » debbono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti ed i cui terreni siano di natura argillo - calcarea o calcareo - silicea.

Sono esclusi i terreni di fondovalle.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva per ettaro di coltura specializzata non dovrà superare i q.li 90. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 % il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70 %.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate entro i limiti territoriali della zona di produzione delimitata nell'art. 3

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di consentire che le suddette operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio siano effettuate in stabilimenti situati nel territorio della provincia di Cuneo sentito di volta in volta il parere della camera di commercio di Cuneo anche in ordine alla tradizionalità di tali operazioni al di fuori della zona delimitata nell'art. 3.

Tali stabilimenti dovranno utilizzare uve o mosti provenienti dalla zona di produzione di cui all'art. 3 del presente disciplinare, vinificandoli secondo le pratiche enologiche tradizionali, leali e costanti in uso nel territorio previsto nel primo comma.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino Dolcetto d'Alba » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 11.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino « Dolcetto d'Alba » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino tendente a volte al violaceo nella schiuma;
odore: vinoso, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, gradevolmente amarognolo, di moderata acidità di buon corpo, armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,50;
acidità totale minima: 5 per mille.
estratto secco netto minimo: 22 per mille.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino « Dolcetto d'Alba » che provenga da uve con una gradazione alcoolica complessiva minima naturale non inferiore a 12 e venga immesso al consumo con una gradazione alcoolica complessiva minima di 12,50 qualora venga invecchiato per almeno un anno — a partire dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve — può portare in etichetta la qualificazione « superiore ».

Art. 8.

Le bottiglie in cui viene confezionato il vino « Dolcetto d'Alba » in vista della vendita devono essere di forma bordolese, borgognona o similari, oppure corrispondenti ad antico uso e tradizione.

Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino « Dolcetto d'Alba » può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve purchè veritiera e documentabile.

Art. 9.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

E' consentito tuttavia l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie e località, comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 10.

Fino al compimento di tre annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'Albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con i vitigni diversi da quelli indicati all'art. 2, purchè le viti di tali vitigni non superino del 15% il totale.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma primo saranno cancellati di ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati, non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la conduzione alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvederà a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

(6803)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1973, registro n. 11 Tesoro, foglio n. 304, il ricorso straordinario proposto dal sig. Lamagna Nicola è stato parzialmente accolto.

(7093)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1973, registro n. 11 Tesoro, foglio n. 303, il ricorso straordinario proposto dal sig. Lattanzi Alfonso è stato parzialmente accolto.

(7094)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di filosofia morale e di paletnologia presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bari.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legge luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bari, sono vacanti le cattedre di filosofia morale e di paletnologia alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7408)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di S. Margherita Belice ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970.

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1973, il comune di S. Margherita Belice (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 76.706.585, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7244)

Autorizzazione al comune di Terracina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 11 maggio 1973, il comune di Terracina (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 353.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7202)

Autorizzazione al comune di Sesto Fiorentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 11 maggio 1973, il comune di Sesto Fiorentino (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 900.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7203)

Autorizzazione al comune di Novi Ligure ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 11 maggio 1973, il comune di Novi Ligure (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 348.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7204)

Autorizzazione al comune di Petralia Soprana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 11 maggio 1973, il comune di Petralia Soprana (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.480.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7205)

Autorizzazione al comune di Palazzo Adriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 11 maggio 1973, il comune di Palazzo Adriano (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7206)

Autorizzazione al comune di Giardinello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 11 maggio 1973, il comune di Giardinello (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7207)

Autorizzazione al comune di Cerda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 11 maggio 1973, il comune di Cerda (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.696.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7208)

Autorizzazione al comune di Campofelice di Fitalia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 11 maggio 1973, il comune di Campofelice di Fitalia (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.772.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7209)

Autorizzazione al comune di Caltavuturo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 11 maggio 1973, il comune di Caltavuturo (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.913.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7210)

Autorizzazione al comune di Villabate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1973, il comune di Villabate (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.740.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7213)

Autorizzazione al comune di Marineo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1973, il comune di Marineo (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 83.120.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7214)

Autorizzazione al comune di Giuliana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1973, il comune di Giuliana (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.811.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7215)

Autorizzazione al comune di Bolognetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1973, il comune di Bolognetta (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.877.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7216)

Autorizzazione al comune di Villanovatulo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1973, il comune di Villanovatulo (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.730.070, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7217)

Autorizzazione al comune di Gradisca d'Isonzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1973, il comune di Gradisca d'Isonzo (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 80.278.851, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7218)

Autorizzazione al comune di Doberdò del Lago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1973, il comune di Doberdò del Lago (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.967.444, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7219)

Autorizzazione al comune di Fogliano Redipuglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1973, il comune di Fogliano Redipuglia (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.251.410, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7220)

Autorizzazione al comune di Dolegna del Collio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1973, il comune di Dolegna del Collio (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 785.369, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7221)

Autorizzazione al comune di Medea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1973, il comune di Medea (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.871.135, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7222)

Autorizzazione al comune di Capriva del Friuli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1973, il comune di Capriva del Friuli (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.674.231, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7223)

Autorizzazione al comune di Moraro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1973, il comune di Moraro (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.112.668, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7224)

Autorizzazione al comune di San Canzian d'Isonzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1973, il comune di San Canzian d'Isonzo (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 89.304.541, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7225)

Autorizzazione al comune di Sagrado ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1973, il comune di Sagrado (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.171.120, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7226)

Autorizzazione al comune di Mariano del Friuli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1973, il comune di Mariano del Friuli (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.824.915, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7227)

Autorizzazione al comune di Farra d'Isonzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1973, il comune di Farra d'Isonzo (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.488.740, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7228)

Autorizzazione al comune di Ronchi dei Legionari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1973, il comune di Ronchi dei Legionari (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 102.375.516, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7229)

Autorizzazione al comune di Romans d'Isonzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1973, il comune di Romans d'Isonzo (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.225.995 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7230)

Autorizzazione al comune di Mossa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1973, il comune di Mossa (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.341.305, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7231)

Autorizzazione al comune di S. Lorenzo Isontino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1973, il comune di S. Lorenzo Isontino (Gorizia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.240.770, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7232)

Autorizzazione al comune di Simaxis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1973, il comune di Simaxis (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.140.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7234)

Autorizzazione al comune di Suelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1973, il comune di Suelli (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.090.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7235)

Autorizzazione al comune di Tadasuni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1973, il comune di Tadasuni (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7236)

Autorizzazione al comune di Villaspeciosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1973, il comune di Villaspeciosa (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7237)

Autorizzazione al comune di Pattada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1973, il comune di Pattada (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.396.610, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7238)

Autorizzazione al comune di Perfugas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1973, il comune di Perfugas (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.225.975, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7239)

Autorizzazione al comune di Ploaghe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1973, il comune di Ploaghe (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.602.960, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7240)

Autorizzazione al comune di Porto Torres ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1973, il comune di Porto Torres (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 117.712.010, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7241)

Autorizzazione al comune di Pozzo Maggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1973, il comune di Pozzo Maggiore (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7242)

Autorizzazione al comune di Putifigari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1973, il comune di Putifigari (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.532.855, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7243)

Autorizzazione al comune di Bitritto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1973, il comune di Bitritto (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 28.725.725, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7233)

Avvisi di rettifica

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1973 il comune di Cossoine (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.759.200, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 3171 della *Gazzetta Ufficiale* n. 117 dell'8 maggio 1973.

(7211)

Con decreto ministeriale in data 28 aprile 1973, il comune di Montresta (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.840.115, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 3171 della *Gazzetta Ufficiale* n. 117 dell'8 maggio 1973.

(7212)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Concorso pubblico, per titoli, a settecento posti nel ruolo organico degli operai comuni

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59;
Visto l'art. 23 della legge 18 marzo 1968, n. 249;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;
Considerato che le esigenze di servizio dei compartimenti della viabilità richiedono l'assunzione di settecento operai comuni, con la qualifica professionale di stradino;
Che nel ruolo organico della categoria degli operai comuni esistono i necessari posti vacanti;
Considerato che sono stati accantonati i posti previsti dalle vigenti norme sul collocamento obbligatorio;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a settecento posti nel ruolo organico della categoria degli operai comuni dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, con la qualifica professionale di stradino, così ripartiti fra i seguenti compartimenti regionali della viabilità, sedi di prima assegnazione:

	Numero dei posti
per l'Umbria	5
per la Toscana	60
per la Liguria	35
per il Piemonte	115
per la Lombardia	100
per il Trentino-Alto Adige	70
per il Veneto	70
per la Venezia Giulia e Friuli	35
per l'Emilia e Romagna	95
per gli Abruzzi	20
per le Puglie	20
per la Lucania	15
per la Sardegna	60

Gli assunti hanno l'obbligo di permanere per almeno cinque anni nella sede di prima assegnazione, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;

Art. 2.

Per l'ammissione al predetto concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;
b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo le elevazioni del limite di età di cui al successivo art. 3;
c) buona condotta;
d) idoneità fisica al lavoro ed al servizio.

Gli aspiranti alla nomina devono dimostrare di aver conseguita la licenza elementare.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente decreto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 3.

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2 è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, tale limite è elevato:

1) *a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) sono cumulabili, purché complessivamente non si superino i 40 anni di età;

2) ad anni quaranta per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, ed inoltre per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi e per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

3) ad anni cinquantacinque per gli invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invaldi del lavoro, invalidi civili, orfani d guerra, per servizio e per lavoro e per coloro che si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480.

Si prescinde dal limite di età per i dipendenti di ruolo dello Stato.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso redatta su carta bollata, e nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A*), possibilmente dattiloscritta, dovrà pervenire alla Direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) — via Monzambano n. 10, C.a.p. 00185 Roma, entro e non oltre il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella domanda l'aspirante dovrà indicare sotto la sua personale responsabilità;

1) il cognome e il nome;
2) la data e il luogo di nascita (eventualmente, i titoli in base ai quali ha diritto all'elevazione di età, di cui al precedente art. 2);
3) quali sedi regionali di prima assegnazione gradisca in ordine di preferenza fra quelle elencate nel prospetto di cui al precedente art. 1.

Non è consentito scegliere sedi diverse da quelle del prospetto stesso;

4) il possesso della cittadinanza italiana;
5) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero, se del caso, i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
6) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;
7) il titolo di studio posseduto (licenza elementare);
8) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;
9) gli eventuali servizi comunque prestati presso l'A.N.A.S.;
10) gli eventuali servizi civili comunque prestati presso amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere;
11) idoneità riportate in precedenti concorsi per esami, o per titoli ed esami presso amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere;
12) titoli di studio oltre quello di quinta elementare;
13) attestati relativi a corsi di specializzazione professionale (diplomi di corsi di specializzazione a mestieri, patenti di guida, ecc.).

La domanda dovrà essere corredata da una scheda in carta semplice, redatta secondo lo schema annesso al presente decreto (allegato *B*).

La domanda deve essere firmata dal candidato; la firma sarà autenticata da notaio, o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio.

La domanda stessa deve pervenire con raccomandata alla Direzione generale dell'A.N.A.S. entro il termine sopraindicato.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo raccomandata entro il termine sopraindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale ricevente.

E' fatto obbligo al candidato di comunicare qualunque cambiamento del proprio recapito.

Art. 5.

Il possesso di titoli di merito dovrà essere dimostrato dall'aspirante facendo pervenire allo stesso indirizzo della domanda ed entro il termine di novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i documenti di seguito elencati:

1) copia dello stato matricolare, in bollo, rilasciata in data non anteriore a quella della suddetta pubblicazione, con l'indicazione delle qualifiche ottenute;

2) attestati riguardanti i corsi di addestramento professionale, con l'indicazione del tipo e della durata del corso, della qualifica di mestiere e del risultato conseguiti;

3) prospetto, dei servizi, in bollo, comunque resi all'Azienda nazionale autonoma delle strade, con l'indicazione della qualifica di mestiere rivestita, rilasciato dal competente compartimento della viabilità;

4) prospetto, in bollo, dei servizi comunque prestati presso amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere, con l'indicazione della qualifica di mestiere rivestita, rilasciato dalla competente amministrazione;

5) certificati, in bollo, rilasciati dalle competenti amministrazioni statali o dagli enti pubblici, per le idoneità conseguite in concorsi pubblici, con l'indicazione del punteggio riportato e della categoria e qualifica di mestiere se si tratta di concorsi a posti di operaio.

Art. 6.

I requisiti che danno diritto all'attribuzione del punteggio di merito, a riserva di posti o a preferenza nella graduatoria a parità di punti, debbono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 7.

La commissione esaminatrice verrà costituita successivamente con decreto ministeriale.

Essa sarà così composta:

da un presidente e da altri quattro membri, tutti scelti tra gli impiegati della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno affidate ad un impiegato della carriera direttiva o di concetto con la qualifica, rispettivamente, di consigliere e di segretario.

Art. 8.

La commissione dispone di 12 punti per la valutazione del complesso dei titoli di merito, da attribuire come segue:

1) Titolo di studio oltre quello minimo necessario per accedere al concorso, fino ad un massimo di punti 1, così ripartito:

a) diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore: punti 0,500;

b) per ogni altro diploma scolastico posseduto, in aggiunta a quello di cui alla lettera *a*): punti 0,250;

2) idoneità riportate in precedenti concorsi per esami, o per titoli ed esami presso amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere, fino ad un massimo di 1 punto, così ripartito:

a) in concorsi per esami: punti 0,500;

b) in concorsi per titoli ed esami: punti 0,250;

3) Servizio comunque prestato presso l'A.N.A.S.: punti 0,060 per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni e fino ad un massimo di punti 5. Il servizio può essere anche discontinuo.

4) Servizi civili comunque prestati presso amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere: punti 0,030 per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni e fino ad un massimo di punti 4;

5) Diplomi di specializzazione professionale: punti complessivi 1;

Non saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato un punteggio inferiore a 0,600.

Art. 9.

Ai fini della formazione della graduatoria gli aspiranti che intendono far valere i titoli di preferenza e di precedenza debbono dimostrare il possesso di detti titoli allegando alla domanda i documenti di seguito indicati:

Gli invalidi di guerra, per servizio, del lavoro e civili, gli orfani dei caduti di guerra, per servizio e sul lavoro, nonché i profughi: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro, oppure:

a) gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente Direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) gli invalidi per servizio: mod. 69-*ter*, rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità, o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce di invalidità cui gli invalidi sono iscritti;

c) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

e) gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) gli orfani dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio.

Per le altre categorie sono prescritti i seguenti documenti:

g) i figli degli invalidi di guerra, per servizio o del lavoro: il documento di cui alle precedenti lettere *a*) o *b*) o *c*) comprovante la qualifica di invalido del genitore, nonchè un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido di cui al documento predetto;

h) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valore militare, promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altre attestazioni speciali di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione, ovvero copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il riconoscimento della benemerenza;

i) gli ex combattenti e le categorie assimilate: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciato successivamente al 5 ottobre 1964, oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 2 marzo 1948;

l) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

m) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità del profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, dal prefetto di Roma. Per i profughi dall'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria e dai paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

n) i candidati che abbiano comunque prestato lodevole servizio presso l'Azienda nazionale autonoma delle strade e quelli che abbiano comunque prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

o) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 10.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle leggi speciali relative ai posti da riservare ai candidati che rivestano la qualifica di ex combattenti e categorie assimilate.

La graduatoria è approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 11.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per la nomina in ruolo gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria, dovranno far pervenire all'Azienda nazionale autonoma delle strade - Direzione centrale affari generali e personale - Divisione V, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti in bollo di seguito specificati:

1) estratto dell'atto di nascita:

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 3, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza.

I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta bollata della competente autorità israelitica;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero, se minore degli anni 21, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

5) copia aggiornata rilasciata dal competente distretto militare del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa, compresi gli arruolati dai consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio), ovvero il certificato di esito di leva (per i riformati o i rivedibili), rilasciato dal sindaco del comune di residenza e vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato comprovante la iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi ancora non chiamate a visita militare), rilasciato dal sindaco;

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti esplicitamente la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo e incondizionato del mestiere di stradino; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate o invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo a svolgere le mansioni di stradino, e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria amministrazione ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, all'Azienda nazionale autonoma delle strade o ad altre amministrazioni dello Stato.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla data della lettera di invito a presentarli.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione.

Art. 12.

I concorrenti che non rientrano nella graduatoria dei vincitori non acquistano alcun diritto a coprire le vacanze che si verifichino in epoca successiva alla nomina dei vincitori stessi, salvo che l'Amministrazione non ritenga di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 4, comma sesto del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078.

Art. 13.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato, decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo di prova gli operai che avranno riportato giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1973

Il Ministro per i lavori pubblici
Presidente dell'A.N.A.S.
GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1973
Registro n. 3, *foglio n.* 397

ALLEGATO *A*

(Schema della domanda
in carta bollata)

RACCOMANDATA

Alla Direzione generale dell'A.N.A.S.
Via Monzambano, n. 10, 00185 -
ROMA

Il sottoscritto . . . . nato il . . . . a . . . . (prov. . . . .) residente in . . . . (prov. . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a settecento posti di stradino in prova nel ruolo degli operai comuni dell'A.N.A.S. di cui al decreto ministeriale 10 febbraio 1973.

Il sottoscritto, sotto la sua responsabilità, dichiara:

a) di essere celibe o coniugato (se coniugato indicare il numero dei figli viventi);

b) di essere invalido di guerra o invalido civile o invalido per servizio o invalido del lavoro od orfano di guerra o ex combattente o partigiano o profugo o decorato ecc.;

c) di essere cittadino italiano;

d) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (prov. . . . .) (1);

e) di non aver riportato condanne penali (2);

f) di avere nei riguardi degli obblighi militari la seguente posizione . . . .;

g) che la corrispondenza gli venga inviata al seguente indirizzo . . . .;

h) di aver conseguito la licenza elementare il . . . .;

i) di avere prestato servizio presso l'A.N.A.S. dal . . . . al . . . .; . . . . al . . . . per un periodo complessivo di anni . . . . mesi . . . . giorni . . . .;

l) di avere prestato servizio presso (indicare l'amministrazione dello Stato, l'ente locale o l'ente pubblico) dal . . . . al . . . . per un periodo complessivo di anni . . . . mesi . . . . giorni . . . .;

m) di aver riportato l'idoneità nel concorso per esami (o per titoli ed esami) presso (indicare data e amministrazione);

n) di possedere oltre la licenza elementare il titolo di studio . . . .;

o) di possedere i seguenti attestati relativi a corsi di specializzazione professionale: . . . .; . . . .;

p) di aver titolo all'elevazione del limite massimo di età, in quanto . .,

q) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme .

r) di gradire, in ordine di preferenza, la prima assegnazione a posti di lavoro ubicati in .
(specificare la regione, o le regioni sedi di prima assegnazione).

Data .

Indirizzo .

Firma
(Autentica della firma)

---

(1) Eventualmente indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(2) Ovvero indicare le eventuali condanne riportate.

ALLEGATO *B*

Schema della scheda da inviare su carta semplice (possibilmente su carta uso bollo, battuta a macchina o scritta a stampatello)

(Spazio riservato all'ufficio)

Cognome: . . . .
Nome: . . . .
Data di nascita: . . . .
Luogo di nascita: . . . .
Titoli di studio: . . . .
1) Licenza elementare;
2) . . . .
3) . . . .
Idoneità concorsi per esami (indicare quali);
Idoneità concorsi per titoli ed esami (indicare quali
Idoneità concorsi per titoli ed esami (indicare quali);
Servizio presso l'A.N.A.S.:
anni . . . . . mesi . . . . . . giorni . . . . .
Servizio presso altre amministrazioni pubbliche:
anni . . . . . mesi . . . . . . giorni . . . . .
(indicare presso quale amministrazione)
Diplomi di specializzazione professionale:
1) . . . .
2) . . . .
3) . . . .

(Spazio riservato all'ufficio)

(6854)

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami ad otto posti di sorvegliante tecnico in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dei sorveglianti tecnici.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il proprio decreto in data 30 novembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1973, registro n. 1 Sanità, foglio n. 311, con il quale è stata nominata la commmissione esaminatrice del pubblico concorso per titoli ed esami ad otto posti di sorvegliante tecnico in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dei sorveglianti tecnici dell'Istituto superiore di sanità, bandito con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1972, registro n. 12 Sanità, foglio n. 249;

Vista l'istanza in data 5 febbraio 1973 con la quale l'ing. Giovanni Scaccia Scarafoni, chiamato a far parte in qualità di presidente della commissione suddetta, ha chiesto di essere collocato a riposo anticipatamente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, con effetto dal 28 febbraio 1973;

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere alla sostituzione del presidente della commissione esaminatrice predetta;

Decreta:

Il prof. Francesco Ugolini, ricercatore nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di ingegneria sanitaria dell'Istituto superiore di sanità è nominato presidente della commissione esaminatrice del pubblico concorso per titoli ed esami ad otto posti di sorvegliante tecnico in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dei sorveglianti tecnici dell'Istituto predetto, bandito con il proprio decreto in data 23 ottobre 1972, citato nelle premesse, in sostituzione dell'ing. Giovanni Scaccia Scarafoni.

Il Direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 marzo 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1973
Registro n. 4 *Sanità, foglio n.* 88

(7099)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso per esami ad un posto di curatore in prova presso il giardino coloniale di Palermo.

Le prove scritte del concorso per esami ad un posto di curatore in prova presso il Giardino Coloniale di Palermo indetto con decreto ministeriale 31 ottobre 1971, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1972, registro n. 71, foglio n. 105, avranno luogo nei giorni 6, 7, 8 giugno 1973 alle ore 9 presso l'Istituto di Botanica dell'Università di Palermo, via Archirafi 38.

(7506)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Spostamento della sede e del giorno di esame del concorso per esami a cinquecentoquarantanove posti di coadiutore dattilografo giudiziario in prova.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1973 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 14 febbraio 1973, con il quale è stato indetto un concorso per esami a cinquecentoquarantanove posti di coadiutore dattilografo giudiziario in prova ed è stato deliberato che la prova scritta avrà luogo il giorno 11 luglio 1973 presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, Roma;

Ritenuto che al concorso anzidetto hanno chiesto di partecipare oltre novemilacinquecento candidati;

Che la sede del palazzo degli esami, la cui capienza massima è di millecinquecentoquaranta posti, non può contenere tutti i candidati che hanno chiesto di partecipare al concorso sopra indicato;

Che non esiste la disponibilità di altri locali ove possa svolgersi nel giorno fissato la prova scritta del ripetuto concorso;

Ravvisata, pertanto, la necessità di espletare l'anzidetta prova scritta presso il palazzo dello sport in Roma-EUR che è disponibile nel giorno 10 luglio 1973 e conseguentemente di modificare in tal senso il citato decreto ministeriale 10 gennaio 1973;

Decreta:

Il secondo ed il terzo comma dell'art. 5 del decreto ministeriale 10 gennaio 1973, indicato nelle premesse, sono sostituiti come segue:

« La prova scritta del concorso avrà luogo in Roma, nel giorno 10 luglio 1973, con inizio alle ore 8, presso il palazzo dello sport (piazzale dello Sport) EUR.

Di tale nuovo diario sarà fatta singola partecipazione a tutti i candidati ammessi al concorso ».

Roma, addì 14 aprile 1973.

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1973
Registro n. 20 Grazia e giustizia, foglio n. 277

(7308)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Carrara

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 7 dicembre 1971 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Carrara;

Visto il decreto ministeriale in data 27 marzo 1973 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604 e 17 febbraio 1968, n. 107;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Carrara, nell'ordine appresso indicato:

1. Fornaciari dott. Raul	punti	81,98	su 132
2. Ioli dott. Giovanni	»	81,40	»
3. Dell'Isola dott. Erasmo	»	81,23	»
4 Polledri dott. Giuseppe (art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748)	»	80,21	»
5. Lugli dott. Giuseppe	»	80,21	»
6. Rava dott. Beniamino	»	77,42	»
7. Bortolan dott. Mariano	»	77,28	»
8. Tollis dott. Aldo	»	76,40	»
9. Micio dott. Ardesino	»	75,73	»
10. Rocchi dott. Carlo	»	73,36	»
11. Cormio dott. Salvatore	»	71,16	»
12. Mancini dott. Rocco	»	71,00	»
13. Manzini dott. Dario	»	68,41	»
14. Mangiaterra dott. Giuseppe	»	67,33	»
15. Mazzoni dott. Ugo	»	64,71	»
16. Maiorana dott. Giulio	»	63,60	»
17. Battista dott. Vitantonio	»	58,03	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 maggio 1973

p. *Il Ministro*: SARTI

(7265)

CASSA PER IL MEZZOGIORNO

Bando di concorso a venti borse di studio a favore di laureati in giurisprudenza da usufruirsi presso la Cassa per il Mezzogiorno.

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno, nella seduta del 23 marzo 1973, con la quale sono state istituite borse di studio, da usufruirsi presso la Cassa medesima, a favore di laureati in giurisprudenza;

Determina:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli e colloquio, per l'assegnazione di venti borse di studio a favore di laureati in giurisprudenza, da usufruirsi presso la Cassa per il Mezzogiorno.

Art. 2.

Le borse non sono cumulabili con altre borse, nè con assegni o sovvenzioni di analoga natura.

Non possono essere cumulate neppure con stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti da rapporti di impiego pubblico o privato.

Art. 3.

Ciascuna borsa di studio ha la durata di dodici mesi ed un importo di L. 225.000, lorde mensili.

Tale importo è elevato a L. 280.000 lorde mensili per coloro che dovranno svolgere i corsi in provincia diversa da quella in cui sono residenti.

Le borse di studio possono essere eventualmente prorogate.

I borsisti saranno assicurati a cura della « Cassa » per gli infortuni sul lavoro.

Art. 4.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani nati in data non anteriore al 1° gennaio 1940, che abbiano conseguito la laurea in giurisprudenza in una università della Repubblica con votazione non inferiore a 110/110, o proporzione equivalente.

Gli aspiranti, inoltre, devono aver ottemperato agli obblighi militari di leva o ne devono essere esentati.

Art. 5.

Le domande di ammissione, redatte in carta libera e firmate dagli aspiranti, devono essere fatte pervenire esclusivamente a mezzo raccomandata - **alla Cassa per il Mezzogiorno - Servizio personale (00144 - Roma EUR - Piazza Kennedy, 20) entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.**

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dall'ufficio postale all'atto della spedizione.

Nella domanda, possibilmente dattiloscritta, l'aspirante deve indicare:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita;;

b) il concorso al quale intende partecipare;

c) la residenza;

d) l'indirizzo a cui desidera che gli siano fatte le comunicazioni relative al concorso, qualora tale indirizzo sia diverso da quello del luogo di residenza, indicando il numero di codice postale.

Il candidato deve inoltre dichiarare nella domanda, sotto la sua personale responsabilità:

e) di essere cittadino italiano;

f) di non aver riportato condanne penali;

g) se abbia o no usufruito o debba usufruire di altre borse di studio o di addestramento della « Cassa » e per quale durata;

h) di aver prestato il servizio militare di leva o di esserne stato esentato.

La firma dell'aspirante, in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o cancelliere o segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco del comune di residenza del candidato.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

1) certificato di laurea dell'aspirante, nel quale siano indicate le votazioni riportate nell'esame di laurea e nei singoli esami di profitto;

2) tesi di laurea nonchè eventuali pubblicazioni, possibilmente in duplice copia, e qualsiasi altro titolo che l'aspirante ritenga utile presentare nel proprio interesse;

3) elenco, in duplice copia, di tutti i documenti e titoli presentati.

Il certificato di laurea e gli altri certificati eventualmente presentati al concorso, secondo le disposizioni della legge sul bollo, potranno essere in carta libera a condizione che sui medesimi sia fatta menzione dell'uso cui sono destinati.

Art. 6.

Il concorso sarà giudicato da una commissione nominata dal presidente della « Cassa ».

Tale commissione procederà preliminarmente all'esame dei titoli indicati nell'art. 5. A tal fine ogni commissario disporrà di 10 punti per la valutazione del complesso dei titoli.

Il giudizio sui titoli sarà integrato dalla valutazione conseguente ad un colloquio sulle materie del corso di laurea.

Ogni commissario potrà attribuire non più di cinque punti per la valutazione del colloquio.

Nel suo giudizio la commissione terrà conto non soltanto della attitudine dei singoli candidati a svolgere compiti operativi ma anche della preparazione professionale nel campo specifico.

I candidati che ne avranno fatta esplicita richiesta nella domanda di ammissione, potranno, alla fine di tale colloquio, dimostrare la propria conoscenza di una delle seguenti lingue estere: inglese, francese o tedesco.

Per tale conoscenza la commissione non potrà assegnare, globalmente, più di un punto.

Al colloquio, la cui data verrà indicata mediante comunicazione diretta, saranno ammessi i concorrenti i cui titoli saranno stati meglio valutati.

Gli ammessi al colloquio saranno in numero uguale a quello delle borse messe a concorso, aumentato della metà.

Ai convocati saranno rimborsate le spese di viaggio su mezzi ordinari.

Al termine dei suoi lavori la commissione, con motivata relazione, formerà la graduatoria di merito e designerà i vincitori.

Il giudizio di merito della commissione è insindacabile.

La « Cassa » provvederà a notificare a ciascun concorrente l'esito del concorso.

Art. 7.

Le borse sono conferite con provvedimento del presidente della « Cassa ».

Nel caso di rinuncia o decadenza del prescelto il presidente potrà procedere ad una successiva assegnazione, secondo la graduatoria di merito.

Ai classificati potrà essere rilasciato un attestato di partecipazione al concorso con la indicazione della posizione di graduatoria.

Art. 8.

Nel perentorio termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata, con la quale sarà data loro notizia del conferimento della borsa, gli assegnatari dovranno far pervenire alla « Cassa », a pena di decadenza, dichiarazione di accettazione senza riserve, della borsa medesima, alle condizioni tutte loro comunicate. Con detta dichiarazione gli assegnatari dovranno inoltre dare esplicita assicurazione, sotto la loro personale responsabilità, che non usufruiranno, durante tutto il periodo di godimento della borsa, di altre borse nè di altri analoghi assegni o sovvenzioni e che non percepiscono stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura derivanti da rapporti di impiego pubblico o privato.

Entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta raccomandata gli assegnatari dovranno, inoltre, far pervenire alla « Cassa », a pena di decadenza, il certificato di nascita, il certificato del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi da quella valida per la presentazione delle domande, il certificato di cittadinanza italiana, il certificato di buona condotta e, se l'assegnatario è di sesso maschile, un documento militare dal quale risulti la posizione nei confronti degli obblighi di leva.

Art. 9.

La data di decorrenza delle singole borse è stabilita dalla « Cassa » all'atto dell'assegnazione.

I corsi di applicazione si svolgeranno, nei giorni non festivi, presso la sede centrale o le sedi decentrate della « Cassa ». E' obbligatoria la partecipazione anche a seminari a carattere formativo ed informativo, quando disposti.

Agli assegnatari che, per motivi connessi all'attività da svolgere, dovessero allontanarsi dalla sede attribuita sarà corrisposto il rimborso delle spese di viaggio, nonchè una diaria giornaliera di lorde L. 10.000 per i soli giorni di viaggio.

Gli assegnatari hanno l'obbligo:

a) di iniziare puntualmente, alla data indicata, l'attività per la quale la borsa è stata loro assegnata;

b) di continuarla regolarmente ed ininterrottamente per il periodo di durata della borsa;

c) di osservare le disposizioni impartite dalla « Cassa » in materia.

Ogni tre mesi gli assegnatari sono tenuti a fornire alla « Cassa » una relazione sull'attività svolta indicando, ove lo ritenessero necessario, indirizzi per le successive ulteriori fasi applicative.

L'assegnatario che, dopo aver iniziato l'attività in programma, non la prosegua senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o che, infine, non dia prova di diligenza ed operosità, può essere dichiarato decaduto, con motivato provvedimento del presidente della « Cassa », dallo ulteriore godimento della borsa.

Analogo provvedimento potrà essere adottato nel caso di assenza per malattia eccedente i trenta giorni consecutivi.

Art. 10.

Il pagamento delle borse sarà effettuato dalla « Cassa » agli assegnatari, in rate mensili, di uguale importo, posticipate.

Art. 11.

Non si farà luogo alla restituzione dei certificati indicati nel precedente art. 8. Gli altri certificati e titoli saranno restituiti immediatamente a coloro ai quali siano state conferite le borse; a tutti gli altri concorrenti saranno restituiti solo dopo il 180° giorno dalla comunicazione dell'esito del concorso.

Roma, addì 4 maggio 1973

Il presidente: PESCATORE.

Schema esemplificativo della domanda da compilare su carta semplice

Alla Cassa per il Mezzogiorno - Servizio personale - Ufficio 2° - piazza Kennedy, 20 00144 ROMA

. . l . . sottoscritt . . . . (1) nato a . . . . il . . . . visto il bando di concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 22 maggio 1973 chiede di essere ammesso a partecipare al concorso medesimo per laureati in giurisprudenza e precisamente per venti borse di studio.

Nel caso di chiamata al colloquio previsto dall'art. 6 del bando, lo scrivente chiede di poter dar prova della conoscenza della lingua . . . . (2).

A tal fine dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di non aver riportato condanne penali;

c) di essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito in data . . . . presso l'Università di . . . . con voto di . . . . .;

d) di essere nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare nella seguente posizione: . . . .;

e) di non aver usufruito di altre borse di studio concesse dalla « Cassa » (in caso contrario indicare di quale si tratti);

f) di essere residente nel comune di . . . . (provincia di . . . .).

Il sottoscritto unisce alla presente domanda i titoli che risultano indicati nell'elenco che viene allegato alla domanda stessa.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al concorso venga inviata al seguente indirizzo impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che la Cassa per il Mezzogiorno non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario: . . . .

Il sottoscritto dichiara di essere in possesso del seguente documento di riconoscimento che presenterà all'atto del colloquio: . . . .

. . . .
(luogo e data)

. . . .
(firma) (3)

---

(1) Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome ed il cognome propri.

(2) Tale richiesta è facoltativa e presuppone la conoscenza della lingua inglese, o francese o tedesco.

(3) La firma deve essere autenticata ai sensi dell'art. 5 del bando.

(7304)

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 1973, n. 13.

Partecipazione della regione Emilia-Romagna alla costituzione di una società per azioni per lo sviluppo e la valorizzazione dell'itticoltura nelle acque interne e lagunari.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 27 *febbraio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a partecipare alla costituzione, secondo le disposizioni in materia di società per azioni e in particolare dell'art. 2458 e seguenti del codice civile, di una società per azioni avente per oggetto la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione della itticoltura nelle acque interne e lagunari esistenti nel territorio del comune di Comacchio e le connesse attività di raccolta, conservazione, lavorazione e commercializzazione del prodotto ittico.

Art. 2.

La società per azioni di cui al'art. 1 sarà costituita dalla regione Emilia-Romagna, dalla Società partecipazione alimentari (SOPAL), dall'Ente Delta Padano - Ente di sviluppo, dalla Amministrazione provinciale di Ferrara e dal Comune di Comacchio secondo le modalità e le condizioni definite negli accordi extrastatutari e secondo lo schema di statuto sociale di cui, rispettivamente, agli allegati I, II e III della presente legge.

Art. 3.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari, a norma di legge, per costituire la società per azioni nei modi e nei termini stabiliti negli accordi di cui all'art. 2.

Art. 4.

La regione Emilia-Romagna sottoscrive, all'atto della costituzione della società, una quota pari al venti per cento del capitale sociale iniziale, secondo quanto stabilito dall'art. 1 dell'accordo di cui all'allegato II, nei modi e nei tempi previsti dal terzo comma dell'art. 3 dell'allegato I.

Qualora si verifichi l'ipotesi prevista dall'art. 10 dell'accordo di cui all'allegato I, con la mancata adesione alla società dell'Amministrazione provinciale di Ferrara, o del comune di Comacchio, o di entrambi, la Regione stessa è autorizzata a sottoscrivere le quote di competenza dei due enti sopra richiamati, rispettivamente del 10 per cento e del 5 per cento, portando in tal modo la partecipazione regionale al capitale della società fino al massimo del 35 per cento.

Art. 5.

Al Consiglio regionale spetta la designazione di due membri del consiglio di amministrazione, dei quali uno con funzioni di presidente, ai sensi dell'art. 4 degli accordi di cui all'allegato I e dell'art. 2 degli accordi di cui all'allegato II.

Il Consiglio regionale, secondo quanto previsto nell'accordo di cui all'allegato II, provvede inoltre alla designazione di un componente effettivo del collegio sindacale con funzioni di presidente.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano indipendentemente dalla entità della partecipazione azionaria della Regione, ai sensi dell'articolo 2459 del codice civile, fermo restando l'obbligo derivante dal quarto comma dell'articolo 2 dell'allegato I.

Art. 6.

Con la presente legge si intendono approvati gli allegati I, II e III. Alla loro modifica si potrà procedere mediante accordo fra le parti, la cui validità è subordinata, per quanto concerne la regione Emilia-Romagna, all'approvazione di esso con deliberazione del Consiglio regionale.

Art. 7.

Il finanziamento della quota di capitale sociale di lire 20.000.000 che dovrà essere sottoscritta dalla regione Emilia-Romagna, fa carico al fondo indiviso di cui al capitolo 75100 del bilancio di previsione per l'esercizio 1972, ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64, e ad esso si provvede mediante l'istituzione sullo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 1973, nel titolo II - sezione 5ª - categoria 12ª - rubrica 8ª, di un nuovo capitolo n. 69800 avente denominazione « Partecipazione alla costituzione di una società per azioni per lo sviluppo e la valorizzazione dell'itticoltura nelle acque interne e lagunari ».

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente a termine dello art. 44, secondo comma, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul « Bollettino Ufficiale » della regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 25 febbraio 1973

FANTI

ALLEGATO I

ACCORDO PARASOCIALE

La Società partecipazioni alimentari (in appresso indicata come SOPAL);

La regione Emilia-Romagna (in appresso indicata come Regione);

L'Ente Delta Padano - Ente di sviluppo agricolo;

L'Amministrazione provinciale di Ferrara (in appresso indicata come Provincia);

Il comune di Comacchio (in appresso indicato come comune);

Premesso:

che l'Ente Delta Padano (in appresso indicato come ESA) con delibera n. 270/071 del 26 novembre 1971, ha approvato un progetto di massima, datato 15 novembre 1971, per un importo di lire 6.300.000.000 per lo sviluppo della itticoltura nelle valli residue di Comacchio (Valli Fossa di Porto, Lido di Magnavacca e Campo);

che l'ESA, con delibera 271/071, sempre in data 26 novembre 1971, ha approvato un progetto, per un importo di lire 820.000.000, datato 17 novembre 1971, relativo al primo lotto esecutivo del predetto progetto di massima, concernente la costituzione e gestione dell'impianto pilota;

che la predetta iniziativa ha suscitato l'interesse e il consenso della Regione e delle competenti amministrazioni dello Stato;

che la SOPAL, società del gruppo EFIM, è anche essa interessata alle iniziative predette;

che l'ESA dichiara di poter provvedere al finanziamento relativo alla realizzazione del progetto pilota predetto;

che le parti convengono di collaborare per fare tutto quanto possibile affinchè le autorità competenti statali e regionali provvedano al finanziamento del sopracitato progetto di massima per lo sviluppo della itticoltura nelle valli residue di Comacchio, ed in particolare di agire allo scopo di armonizzare le modalità di realizzazione degli impianti di valorizzazione con le esigenze ecologiche e di conservazione degli ambienti umidi naturali.

Tutto quanto sopra premesso, le parti convengono quanto segue:

Art. 1.

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente accordo così come tutti i documenti a tale accordo allegati o da esso richiamati.

Art. 2.

Entro 15 giorni dall'ottenimento di tutte le approvazioni e autorizzazioni necessarie agli enti e società contraenti, le parti costituiranno una società per azioni (in appresso indicata come Società) il cui statuto verrà allegato sotto la lettera *A*).

La denominazione sociale ed il capitale iniziale sono quelli che risultano da tale statuto.

Il capitale iniziale sociale della Società sarà sottoscritto dalla SOPAL per il 50%, dall'ESA per il 15% e per il restante 35% dalla Regione, dal comune di Comacchio e dall'Amministrazione provinciale di Ferrara.

Si precisa che, in ogni caso, la partecipazione della Regione non potrà essere inferiore al 15% del capitale sociale.

In deroga a quanto previsto dall'art. 8 dello statuto della società si conviene che la SOPAL potrà liberamente trasferire le azioni della società medesima a società del gruppo EFIM; egualmente la Regione, la provincia, l'ESA e il comune potranno liberamente trasferire tra loro le azioni della Società, salvo il limite minimo di partecipazione della Regione come indicato al precedente comma. In tali casi viene fatta salva la responsabilità solidale del cedente con il cessionario per il rispetto del presente accordo ed anche si conviene che il cessionario medesimo dovrà firmare questo accordo per accettazione prima della cessione.

Art. 3.

Inizialmente, sino a quando non sia stato reperito il finanziamento necessario per la realizzazione dell'intero progetto di massima citato in premessa, la società avrà lo scopo di porsi come efficace strumento di fiancheggiamento della azione dell'ESA per la realizzazione dell'impianto pilota e di accellerazione dei tempi (tecnici, organizzativi, commerciali, ecc.) necessari per il passaggio alle funzioni più direttamente operative.

In questa fase, che verrà in seguito indicata come promozionale, alla società verrà inoltre affidata la gestione dello impianto pilota, non appena questo sarà costruito dall'ESA.

Le parti convengono che, nella fase promozionale, l'ammontare del capitale sociale dovrà essere portato, in una o più volte, sino a lire 100.000.000, come sopra detto, entro e non oltre 60 giorni dalla data della firma del presente accordo.

Art. 4.

Il consiglio di amministrazione sarà composto da 14 membri dei quali 7 saranno designati dalla SOPAL, 5 complessivamente dalla Regione e dagli altri Enti che siano azionisti secondo una ripartizione che verrà effettuata di comune intesa tra detti enti, e 2 dall'ESA. Le parti inoltre convengono che il presidente sarà nominato tra i membri designati dalla Regione in accordo con gli altri enti che siano azionisti, mentre l'amministratore delegato sarà designato dalla SOPAL.

In relazione a quanto sopra, si precisa che:

al presidente saranno attribuiti poteri di attuazione di specifiche delibere del consiglio;

all'amministratore delegato saranno attribuiti i più ampi poteri per l'attuazione degli scopi della società.

Il collegio sindacale sarà composto di 3 membri ed il potere di designazione sarà ripartito come segue:

un sindaco effettivo ed uno supplente saranno designati dalla SOPAL;

un sindaco effettivo, con funzioni di Presidente, ed un supplente saranno designati congiuntamente dalla Regione e dagli altri enti locali che risultino azionisti. Un sindaco effettivo sarà designato dall'ESA.

Le parti convengono che alla SOPAL spetterà la designazione del direttore amministrativo.

Art. 5.

Ove sia ottenuta la disponibilità finanziaria per la esecuzione del progetto generale, e di conseguenza si provveda ad eseguirlo, la gestione delle opere, apprestamenti ed impianti facenti parte del progetto stesso, sarà affidata alla Società secondo le modalità e forme di cui all'art. 6 e seguenti; non appena la detta disponibilità finanziaria sia stata ottenuta, le parti si impegnano a deliberare, in una o più volte, in relazione alle necessità della società, aumenti di capitale per portare il capitale medesimo ad un miliardo di lire; tale ammontare dovrà comunque risultare deliberato non oltre due anni dalla data in cui sia stata ottenuta la suddetta disponibilità.

I detti aumenti di capitale saranno sottoscritti dagli azionisti pro quota, restando ferma la facoltà della Regione, della provincia, dell'ESA e del comune di sottoscrivere per quote diverse dalle rispettive partecipazioni, purchè complessivamente venga sottoscritto da detti enti l'intero restante 50% del capitale sociale e salvo il limite minimo di partecipazione della Regione di cui al quarto comma del precedente art. 2.

Art. 6.

Le parti convengono che condizione essenziale per procedere agli aumenti di capitale di cui ai precedenti articoli 3 e 5, e per dare esecuzione al presente accordo è la conclusione in tempo utile da parte della Società di idonei ed equi contratti di affitto o, comunque, di utilizzazione trentennale sia degli impianti che degli specchi d'acqua vallivi necessari rispettivamente per la costruzione e la gestione dell'impianto pilota e per la costruzione e la gestione dell'impianto rispondente al progetto generale, comprendendo nell'affitto degli specchi vallivi anche i canali, gli impianti e manufatti per la regolamentazione idraulica (adduzione e deflusso) e per la cattura del pesce.

Il canone d'affitto o, comunque, il corrispettivo per l'utilizzazione e il godimento dei costruendi impianti di valorizzazione ittica, attrezzature e quant'altro, non potrà eccedere un importo uguale a quello dell'ammortamento trentennale calcolato al tasso legale di interesse, di una quota del costo delle opere costruite e realizzate, pari a quella che è posta a carico della privata proprietà ai sensi delle vigenti norme in materia di bonifica, per le opere ricadenti in comprensori classificati di prima categoria.

Il canone di affitto per gli specchi vallivi, impianti e manufatti per la regolazione, adduzione e deflusso delle acque e per la cattura del pesce spettante agli aventi diritto sarà determinato tenuto conto del valore di uso dei beni di cui trattasi, prescindendo da ogni incremento di valore che si sia verificato o possa verificarsi, direttamente o indirettamente, in dipendenza o connessione con la progettazione ed esecuzione delle opere pubbliche realizzate e realizzande nel comprensorio delle residue valli di Comacchio e con ogni altra attività che si riconnetta, comunque, alla valorizzazione delle Valli, attraverso le iniziative, progetti, opere, impianti di cui ai progetti di massima e al progetto pilota già elaborati dall'ESA e agli altri che venissero successivamente elaborati.

Art. 7.

In considerazione della rinuncia all'autonomo sfruttamento del patrimonio vallivo del comune di Comacchio, patrimonio tradizionalmente considerato dal comune come elemento di sostegno del tenore di vita delle sue popolazioni ed allo scopo di più compiutamente compensare il sacrificio del comune, in aggiunta al canone di cui al precedente art. 6, e per la stessa durata, le parti convengono di prededurre, ogni anno, a favore del comune di Comacchio il 15% degli utili, al netto delle imposte e tasse, comprese quelle sugli utili.

Le parti si impegnano a impartire istruzioni ai propri rappresentanti nel consiglio di amministrazione della Società affinchè per le motivazioni di cui al precedente comma e nei termini da esso previsti, si riconosca al comune nel contratto di affitto fra la Società e quest'ultimo, il menzionato diritto alla prededuzione.

Art. 8.

Le parti convengono che la Società dovrà procedere ad assumere dall'ESA la gestione dell'impianto pilota prima, e dell'impianto finale poi, sulla base di quanto previsto dallo art. 6.

Art. 9.

Nella eventualità in cui sorgessero contestazioni circa la applicazione del presente accordo, le parti si rimettono alla inappellabile decisione di un collegio arbitrale composto di 3 membri.

Le parti — ed al proposito di precisa che la Regione, la provincia, il comune e l'ESA costituiscono una sola parte — ne nominano uno per ciascuna; l'altro sarà nominato d'intesa tra i primi due.

Gli arbitri decideranno, sentite le parti, senza formalità di rito, quali amichevoli compositori.

Art. 10.

La validità del presente accordo è subordinata alla approvazione di esso:

per la SOPAL dal consiglio di amministrazione;
per la Regione del consiglio regionale;
per l'ESA dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
per il comune dal consiglio comunale;
per la provincia dal consiglio provinciale.

Qualora entro il termine del 31 gennaio 1973 taluna delle parti contraenti non avesse conseguito le necessarie autorizzazioni e approvazioni si procederà egualmente alla costituzione della Società purchè a ciò risultino legittimati almeno la Regione, la SOPAL e l'ESA. Ferma restando la possibilità di successiva adesione degli altri sottoscrittori del presente accordo.

Bologna, addì 9 novembre 1972

Renato MILARDI
Guido FANTI
Rolando TAGLIATTI
Giuliano DOMENICALI
Gaetano BELTRAMI

ALLEGATO II

ACCORDO

La Regione Emilia-Romagna;
Il comune di Comacchio;
L'Amministrazione provinciale di Ferrara;

Premesso:

che in data 9 novembre 1972 presso la sede della regione Emilia-Romagna e stato siglato da parte dei rappresentanti dei tre enti intestati, dell'Ente Delta Padano - Ente di sviluppo e della SOPAL (società per azioni del gruppo EFIM) l'atto conclusivo di un accordo parasociale per dare vita ad una società per azioni avente come oggetto sociale lo sviluppo e la valorizzazione dell'itticoltura nelle residue valli di Comacchio;

che secondo quanto previsto dall'art. 2 del citato accordo parasociale il capitale iniziale della costituenda società deve essere sottoscritto dalla SOPAL per il 50%, dalla ESA per il 15% e per il restante 35% dalla Regione, dalla Amministrazione Provinciale di Ferrara, e dal comune di Comacchio, secondo una ripartizione da stabilire di comune intesa tra i detti ultimi tre enti;

che a norma dell'art. 4 dell'accordo citato resta affidata ad una intesa fra i tre enti anche la designazione di cinque membri del consiglio di amministrazione e di due membri del collegio sindacale;

tutto quanto sopra premesso, le parti convengono quanto segue:

Art. 1.

La regione Emilia-Romagna, l'Amministrazione provinciale di Ferrara e il comune di Comacchio si impegnano a sottoscrivere rispettivamente il venti per cento, il dieci per cento e il cinque per cento del capitale sociale iniziale della società, fissato nella misura di lire 100.000.000 (cento milioni).

Restano ferme le facoltà dei tre enti di sottoscrivere aumenti di capitale successivi per quote diverse dalle rispettive partecipazioni, secondo quanto disposto dall'art. 5 dell'accordo parasociale citato in premessa.

Art. 2.

Le parti convengono che la designazione dei 5 componenti il consiglio di amministrazione della Società avvenga nel modo seguente:

la Regione designerà due consiglieri, di cui uno con funzioni di presidente del consiglio di amministrazione;

l'amministrazione provinciale di Ferrara designerà un consigliere;

il comune di Comacchio designerà due consiglieri.

Riguardo al collegio sindacale:

la Regione designerà un sindaco effettivo con funzioni di presidente del collegio sindacale;

l'amministrazione provinciale designerà un sindaco supplente.

Art. 3.

La validità del presente accordo è subordinata alla approvazione di esso:

per la regione Emilia-Romagna, dal collegio regionale;

per l'amministrazione provinciale, dal consiglio provinciale;

per il comune di Comacchio, dal consiglio comunale.

Guido FANTI
Giuliano DOMENICALI
Gaetano BELTRAMI

ALLEGATO III

STATUTO

Art. 1.

E' costituita una società per azioni denominata . . . .

Art. 2.

La Società ha sede legale in . . . .

Potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali e punti di vendita in Italia o all'estero.

Art. 3.

La Società ha per oggetto lo sviluppo e la valorizzazione della itticoltura nelle acque interne e lagunari mediante lo studio, la ricerca e la sperimentazione dei più opportuni interventi nel settore.

La Società ha inoltre per oggetto l'attività di raccolta, conservazione con ogni tipo di tecnologia, lavorazione e commercializzazione del prodotto ittico.

A tal fine la Società, tra l'altro, potrà: acquistare, vendere, permutare, costruire, far costruire, affittare, dare in affitto e assumere la gestione di macchinari, impianti, stabilimenti, aziende industriali o commerciali in Italia o all'estero; commercializzare in Italia o all'estero i suddetti prodotti; istituire in Italia o all'estero filiali, succursali o punti di vendita; compiere ogni operazione mobiliare, immobiliare e finanziaria che sia ritenuta necessaria o utile, prestare garanzie reali o personali anche a favore di terzi, assumere partecipazioni in altre società, enti o ditte aventi oggetto eguale, affine o complementare; offrire ed eseguire servizi e consulenze sia in campo tecnico che commerciale; procurarsi direttamente le materie prime destinate alla lavorazione sia coltivandole che allevandole; acquistare per sè o per altri materie prime o semilavorati; compiere ogni altra operazione, di qualsiasi natura, che sia intesa a favorire, anche indirettamente, lo svolgimento e lo sviluppo dell'attività sociale.

Art. 4.

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2010.

Art. 5.

Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, risulta dal libro dei soci, in difetto sarà presso la sede sociale.

Art. 6.

Il capitale sociale è di L. . . . . , rappresentato da n. . . . . . azioni del valore nominale di L. . . . . ciascuna.

La società potrà emettere obbligazioni a termini di legge.

Art. 7.

Le azioni sono rappresentate da titoli nominativi. Le nuove azioni, in caso di aumento di capitale, dovranno essere offerte in opzione agli azionisti in proporzione delle azioni rispettivamente possedute.

Art. 8.

Per il periodo di anni 10 dalla data di costituzione della Società gli azionisti non potranno alienare, dare in pegno o, comunque, mettere a disposizione di terzi alcuna delle azioni della Società, o i relativi diritti di opzione, senza il consenso dell'assemblea espresso con la maggioranza del 70% del capitale sociale presente.

Dopo tale periodo i soci, prima di dare a terzi non soci le proprie azioni nella società, dovranno offrirle in opzione agli altri azionisti; resta comunque inteso che qualunque cessione di azioni a terzi, che già non siano azionisti, è subordinata al previo gradimento espresso dal consiglio di amministrazione.

Tutti i certificati azionari dovranno portare la seguente dicitura: « le azioni rappresentate dal presente certificato ed i relativi diritti di opzione non possono essere trasferiti o dati in pegno se non con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 8 dello Statuto sociale ».

Art. 9.

L'assemblea dei soci, ordinaria e straordinaria, si costituisce e delibera con le maggioranze previste dalla legge; tuttavia per le modifiche statutarie sarà necessario, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale.

I soci persone giuridiche, sia di diritto privato che pubblico, possono essere rappresentati nell'assemblea ciascuno dal loro legale rappresentante o da un loro delegato a ciò legittimato a norma dei rispettivi statuti, fermo restando il disposto dal 2° comma dell'art. 11.

Art. 10.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Tale termine può essere aumentato sino a 6 mesi qualora particolari esigenze lo richiedano.

Art. 11.

L'intervento all'assemblea è regolato dalle disposizioni di legge in materia.

Gli amministratori, i sindaci ed i dipendenti della società non possono rappresentare i soci nella assemblea.

All'assemblea può partecipare, qualora la Società abbia emesso obbligazioni, il rappresentante comune degli obbligazionisti.

Art. 12.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore delegato ovvero, in caso di loro impedimento, dalla persona designata dalla assemblea stessa.

Quando non sia necessaria la presenza di un notaio il presidente può nominare un segretario, anche non socio.

Il verbale dell'assemblea è firmato dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Art. 13.

La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da 14 membri.

Sono eleggibili alla carica di amministratori, oltre che i legali rappresentanti di ciascun socio, anche coloro che a ciò siano stati espressamente delegati con il rispetto delle forme statutarie vigenti per ciascun socio, persona giuridica, sia di diritto privato che pubblico.

Art. 14.

Qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, il consiglio di amministrazione sceglierà tra i suoi membri il presidente; per la prima volta esso potrà essere nominato direttamente nello atto costitutivo.

Art. 15.

I consiglieri durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Nel periodo intercorrente tra la data di decadenza per scaduto triennio di carica e quella della accettazione della carica da parte dei nuovi amministratori eletti, il consiglio decaduto continua ad esercitare tutti i poteri previsti dalla legge e dal presente statuto, senza limitazione alcuna, così come restano immutate le attribuzioni del consiglio stesso. Decadono dalla carica gli amministratori che abbiano perduto la qualità di rappresentanti legali dei soci o rispetto ai quali sia stata revocata nelle forme statutarie proprie di ciascun socio la delega ad amministrare; tuttavia la predetta decadenza non opera fino a quando l'assemblea non abbia provveduto alla sostituzione degli amministratori decaduti.

I consiglieri di amministrazione devono prestare una cauzione pari a L. 200.000 ciascuno, nei modi previsti dall'articolo 2387 codice civile.

Il venir meno per qualsiasi causa della maggioranza dei consiglieri comporta automaticamente la decadenza dell'intero consiglio che dovrà essere nuovamente nominato dall'assemblea.

Art. 16.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente o dal consigliere delegato nella sede della società, od anche in altro luogo, con lettera raccomandata spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per la adunanza e, nei casi di urgenza, con telegramma da spedire almeno due giorni prima.

La convocazione ha luogo quando il presidente o il consigliere delegato ne ravvisano l'opportunità o quando ne facciano richiesta scritta, al presidente o al consigliere delegato, almeno la metà degli amministratori in carica o il collegio sindacale.

Art. 17.

Per la validità delle deliberazioni consiliari è necessaria la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

In caso di parità di voti, prevale il voto espresso dall'amministratore delegato.

Art. 18.

Il consiglio di amministrazione provvede, con ogni più ampio potere, alla ordinaria e straordinaria amministrazione della società; restano escluse dalla sua competenza unicamente le materie che, a norma di legge e del presente statuto, sono espressamente riservate all'assemblea.

Tra l'altro, il consiglio potrà:

a) deliberare circa la partecipazione della Società ad enti, istituti, organismi e società, designando, ove occorra, la persona destinata a rappresentare nei medesimi la Società stessa;

b) deliberare circa la costituzione, modificazione ed estinzione dei rapporti di impiego e di lavoro dei dipendenti della Società, fissandone e disciplinandone altresì le mansioni, il trattamento economico, l'orario di lavoro, le eventuali cauzioni da prestare, ecc.;

c) deliberare circa gli acquisti, le permute, le alienazioni mobiliari ed immobiliari, ed in genere circa la costituzione, modificazione ed estinzione di qualsiasi diritto reale;

d) deliberare circa i contratti di affitto di beni mobili ed immobili;

e) deliberare circa la gestione dell'impresa sociale;

f) nominare un consigliere delegato, delegandogli in tutto o in parte i propri compiti ed attribuzioni; il primo consigliere delegato potrà essere nominato direttamente nell'atto costitutivo;

g) istituire sedi secondarie, filiali, succursali, punti di vendita ed agenzie in Italia e all'estero;

h) contrarre prestiti passivi, mutui e finanziamenti di qualsiasi genere, importo e durata;

i) concedere avalli, fidejussioni, pegni, ipoteche ed in genere qualsiasi garanzia reale o personale;

l) obbligare anche cambiariamente la società, costituire servitù attive e passive, consentire iscrizioni, cancellazioni, riduzioni, surroghe, postergazioni, ed annotazioni di ipoteche volontarie, legali e giudiziali, rinunciare ad ipoteche anche legali ed esonerare i conservatori competenti da responsabilità; autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del debito pubblico, presso la Cassa depositi e prestiti e presso ogni altro ufficio pubblico o privato;

m) autorizzare ogni atto giudiziario, transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori;

n) rilasciare e revocare procure sia *ad negotia* che per determinati atti o categorie di atti;

o) richiedere ed accettare concessioni di opere pubbliche di bonifica;

p) deliberare in genere su tutto quanto necessario per l'attuazione delle finalità sociali.

Art. 19.

La rappresentanza legale della Società di fronte a terzi ed in giudizio, con la firma sociale, spetta al consiglio di amministrazione. Il consiglio potrà attribuire in tutto o in parte detta rappresentanza legale ad altri componenti, anche disgiuntamente.

Art. 20.

Il collegio sindacale è composto di 3 sindaci effettivi e 2 supplenti, essi durano in carica tre anni e posso essere riconfermati.

Art. 21.

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio sociale decorerà dal . . .

Alla fine di ciascun esercizio sociale il consiglio di amministrazione deve procedere, nei termini indicati dall'art. 10 del presente statuto, alla redazione ed alla presentazione alla assemblea per l'approvazione del bilancio e del conto profitti e perdite.

Art. 22.

Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale sono destinati come da delibera di assemblea.

Art. 23.

In caso di scioglimento della società l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori.

Art. 24.

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e delle altre leggi vigenti.

Gaetano BELTRAME
Guido FANTI
Renato MILARDI
Giuliano DOMENICALI
Rilando TAGLIATTI

(4078)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 12 febbraio 1973, n. 7.

Provvidenze a favore del patrimonio alpinistico provinciale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n. 9 del 20 febbraio 1973*)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I contributi previsti dalla legge regionale 14 agosto 1956, n. 9 e successive modificazioni, saranno concessi secondo le disposizioni della legge regionale medesima, salve le modificazioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

In tutte le disposizioni della legge regionale 14 agosto 1956, n. 9, e successive modificazioni, le dizioni « Regione », « Giunta regionale », « Presidente della giunta regionale », « Assessorato regionale », « Assessore regionale », si intendono sostituite rispettivamente dalle dizioni « Provincia », « Giunta provinciale », « Presidente della Giunta provinciale », « Assessorato provinciale », « Assessore provinciale ».

Art. 3.

Beneficiaria dei contributi di cui all'art. 1 della legge regionale 14 agosto 1956, n. 9, e successive modificazioni, è la Società alpinisti tridentini (S.A.T.) di Trento.

Nel caso di comprovata inattività della società beneficiaria, alle finalità di legge provvede direttamente la giunta provinciale.

Art. 4.

In deroga ai disposti di cui al primo e secondo comma dell'articolo 7 della legge regionale 14 agosto 1956, n. 9, e successive modificazioni, i contributi sono concessi, nei limiti indicati dall'art. 4 di tale legge, con deliberazione della giunta provinciale, previa presentazione alla medesima delle domande relative, corredate della prescritta documentazione.

Art. 5.

L'erogazione dei contributi previsti dalla legge regionale 14 agosto 1956, n. 9, sarà disposta per metà ad avvenuto perfezionamento del provvedimento formale di concessione e per l'altra metà previo accertamento della regolare esecuzione dell'opera od iniziativa ammessa.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 12 febbraio 1973

L'assessore sostituto del presidente della giunta provinciale
MARZIANI

Visto, p. *il commissario del Governo per la provincia*: DE PETRIS

(4970)

LEGGE PROVINCIALE 12 febbraio 1973, n. 8.

Costituzione di un fondo per le spese derivanti da interventi del Corpo di soccorso alpino della provincia.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n. 9 del 20 febbraio 1973*)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La sovvenzione prevista dalla legge regionale 31 luglio 1958, n. 14, e successive modificazioni, sarà concessa secondo le disposizioni della legge regionale medesima, salve le modificazioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

In tutte le disposizioni della legge regionale 31 luglio 1958, n. 14, e successive modificazioni, le dizioni « Regione », « Giunta regionale », « Presidente della giunta regionale », « Assessorato regionale », « Assessore regionale», si intendono sostituite rispettivamente dalle dizioni « Provincia », « Giunta provinciale », « Presidente della giunta provinciale », « Assessorato provinciale », « Assessore provinciale ».

Art. 3.

I compiti della commissione di cui all'art. 2 della legge regionale 31 luglio 1958, n. 14, sono svolti dalla Società degli alpinisti tridentini di Trento.

Art. 4.

La liquidazione della sovvenzione prevista dalla legge regionale 31 luglio 1958, n. 14, verrà effettuata per metà ad avvenuto perfezionamento del provvedimento formale di concessione, e per l'altra metà verso presentazione del rendiconto di gestione del fondo di cui all'articolo 1 della legge regionale medesima, e sarà disposta nell'ammontare pari al totale delle spese sostenute nell'esercizio a cui il rendiconto si riferisce.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 12 febbraio 1973

L'assessore sostituto del presidente della giunta provinciale
MARZIANI

Visto, p. *il commissario del Governo per la provincia*: DE PETRIS

(4080)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.